



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PPA n. 90/12

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Bilancio di previsione 2022-2024 dell'Agenzia Regione Calabria per le  
Erogazioni in Agricoltura (ARCEA)"

relatore: A. MONTUORO (Deliberazione di Giunta n. 545 del 31/10/2022);

### DATI DELL'ITER

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI                |           |
| DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA | 3/11/2022 |
| DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE                | 3/11/2022 |
| COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO                           |           |
| SEDE                                                 | MERITO    |
| PARERE PREVISTO                                      |           |
| NUMERO ARTICOLI                                      |           |

## Normativa nazionale

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (artt. 3, 11 e 18 bis – estratto allegato 1, estratto allegato 4/1, estratto allegato 4/2) pag. 3

*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*

L. 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1 comma 557). pag. 30

*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).*

## Normativa regionale

L.R. 27-12-2016 n. 43 (art. 6). pag. 31

*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'Anno 2017).*

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2004, n. 25 (art.54). pag. 34

*Statuto della Regione Calabria*

L.R. 8 luglio 2002, n. 24 pag. 36

*Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare (Disegno di legge collegato alla legge finanziaria regionale 2002)*

L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 (art. 43 e 57) pag. 51

*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.*

L.R. 11 agosto 2010, n. 22 (art. 9). pag. 56

*Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale.*

## Documentazione citata

Delibera Giunta Regionale n. 615 del 28.12.2021 pag. 59

*Coordinamento strategico società, fondazioni, enti — Ridefinizione funzioni ed attività delle strutture amministrative. Revisione deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 527.*

Statuto ARCEA pag. 77

Regolamento ARCEA pag. 87

**D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (artt. 3, 11 e 18 bis – estratto allegato 1, estratto allegato 4/1, estratto allegato 4/2)**

**Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#).**

**Art. 3** *Principi contabili generali e applicati* [\(6\)](#)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:

- a) della programmazione (allegato n. 4/1);
- b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
- c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
- d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).

2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.

3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile.

4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il

riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

4-bis. Le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'*articolo 14 del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011](#)*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011. [\(7\)](#)

5. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato, costituito:

a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1;

b) nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo è determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.

Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura.

6. I principi contabili applicati di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale

dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis.

7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente: [\(12\)](#) [\(17\)](#)

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura; [\(8\)](#)

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

8. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono

conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art. [141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.](#) <sup>(15)</sup>

9. Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni.

10. La quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 non è applicata al bilancio di previsione 2015 in attesa del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7, esclusi gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 74, che applicano i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

11. Il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 è applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 12.

12. L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78.

13. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

14. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi

reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

15. Le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del comma 7, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al 1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto. Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo. [\(9\)](#) [\(16\)](#)

16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti l'anno. In attesa del decreto di cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri: [\(10\)](#)

- a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;
- b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
- c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto. [\(14\)](#)

17. Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi anche agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'art. 78 se, alla data del 31 dicembre 2015, non presentano quote di disavanzo risalenti all'esercizio 2012. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15, la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011](#), può essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014. [\(11\)](#)

17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 è disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. [\(13\)](#)

---

[\(6\)](#) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(7\)](#) Comma inserito dall' [art. 1, comma 506, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(8\)](#) Lettera così modificata dall' [art. 1, comma 505, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(9\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 538, lett. a\), nn. 1\) e 2\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(10\)](#) Alinea così modificato dall' [art. 1, comma 538, lett. b\), nn. 1\) e 2\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(11\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 507, lett. a\) e b\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(12\)](#) Alinea così modificato dall' [art. 2, comma 2, lett. a\), D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

[\(13\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 2, comma 2, lett. b\), D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

[\(14\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decreto 2 aprile 2015](#).

[\(15\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' [art. 2, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

(16) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 19 dicembre 2016](#).

(17) In deroga al principio della contestualità con il rendiconto 2014, previsto dal presente alinea, vedi l' [art. 1, comma 783, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#).

## **Art. 11** *Schemi di bilancio* [\(38\)](#)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:

a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;

c) allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'art. 11-ter.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini.

3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

- g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;
- j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- l) il prospetto dei dati SIOPE;
- m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
- p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'[art. 172, comma 1, lettera a\) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#);
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto; [\(39\)](#)
- d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione; [\(39\)](#)
- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto

del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'[art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#);

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;

n) gli elementi richiesti dall'[art. 2427](#) e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

7. Al documento tecnico di accompagnamento delle regioni di cui all'[art. 39, comma 10](#), e al piano esecutivo di gestione degli enti locali di cui all'[art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), sono allegati:

a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1;

b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/2.

8. Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come definiti dall'[art. 1, comma 2](#), approvano, contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lettera b), anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale.

9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g). Al fine di consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali.

10. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati di cui al comma 3, lettere e) ed f), e di cui al comma 4, lettere d), e), h), j) e k), è facoltativa.

11. Gli schemi di bilancio di cui al presente articolo sono modificati ed integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli allegati riguardanti gli equilibri sono integrati in attuazione dell'art. [9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.](#)

12. Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.

13. Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.

14. A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

15. A decorrere dal 2015 gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 adottano gli schemi di bilancio di cui al comma

1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria cui affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996](#) che possono non essere compilati.

16. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

17. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9.

---

[\(38\)](#) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lett. m\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(39\)](#) Lettera inserita dall' [art. 1, comma 938, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019.

#### **Art. 18-bis** *Indicatori di bilancio* [\(71\)](#)

1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

2. Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il documento di cui al comma 1, il quale è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale (home page).

3. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il «Piano» di cui al comma 1 al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio.

4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle

finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti. [\(72\)](#)

---

[\(71\)](#) Articolo inserito dall' [art. 1, comma 1, lett. u\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(72\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decreto 9 dicembre 2015](#) e il [Decreto 22 dicembre 2015](#).

**Estratto Allegato 1**  
**(previsto dall'articolo 3, comma 1)**  
**Principi generali o postulati**

**16. Principio della competenza finanziaria** <sup>(157)</sup>

Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione di prestiti.

Gli stanziamenti del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in occasione della sua approvazione.

Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati.

L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti:

- (a) la ragione del credito che dà luogo a obbligazione attiva;
- (b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- (c) l'individuazione del soggetto debitore;
- (d) l'ammontare del credito;
- (e) la relativa scadenza.

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. È esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future, in quanto ciò darebbe luogo ad un'anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio finanziario.

L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza.

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

- (a) la ragione del debito;
- (b) la determinazione della somma da pagare;
- (c) il soggetto creditore;
- (d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio
- (e) la relativa scadenza.

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica.

In ogni caso, per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'*art. 128 del [decreto legislativo n. 163 del 2006](#)*.

La copertura finanziaria delle spese di investimento è costituita da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione, dal fondo pluriennale vincolato di entrata, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o, da una legge regionale di autorizzazione all'indebitamento, nei casi previsti dalla legge.

Le spese di investimento, per le quali deve essere dato specificamente atto di avere predisposto la copertura comprendono anche le spese per acquisizione di partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale, ancorché siano classificate al titolo terzo della spesa.

Può costituire copertura agli investimenti imputati all'esercizio in corso, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

Può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria:

a) il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente, in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio (dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità), del fondo di cassa, delle entrate vincolate nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. Il dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione deve essere riportato nella relazione al rendiconto. Le regioni a statuto ordinario fanno riferimento al medesimo saldo di parte corrente determinato al netto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Negli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite dei 5 esercizi a decorrere dall'esercizio in corso, costituisce copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi il 60 per cento della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del FCDE, degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge;

b) per le Autonomie speciali, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio (dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità), delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluiti nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni. Il dettaglio delle

spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione deve essere riportato nella relazione al rendiconto. Per gli esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite di 10 esercizi a decorrere dal primo esercizio sul quale è autorizzata la spesa che deve essere ricompreso nel periodo di validità del bilancio di previsione, la copertura può essere costituita dalla media dei saldi dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultanti dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio (dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità), del fondo di cassa, e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. Resta ferma la durata dei contributi in annualità già autorizzati fino all'esercizio precedente a quello di adozione, da parte dell'Ente, della riforma contabile prevista dal presente decreto. Restano fermi gli impegni di spesa già assunti fino all'esercizio precedente a quello di adozione, da parte dell'Ente, della riforma contabile prevista dal presente decreto a valere sugli esercizi successivi al periodo di validità del bilancio di previsione purché a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate;

c) il 50 % delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziare nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo FCDE;

d) riduzioni permanenti della spesa corrente, già realizzate (risultanti da un titolo giuridico perfezionato), non risultanti dagli ultimi tre esercizi rendicontati.

In caso di disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi nuovo e aggiuntivo rispetto a quello registrato nell'esercizio precedente o, se l'esercizio precedente non è ancora stato rendicontato, in caso di disavanzo di amministrazione nuovo e aggiuntivo nell'ultimo esercizio rendicontato e di disavanzo presunto nuovo e aggiuntivo nell'esercizio precedente <sup>(153)</sup>, (tenendo conto degli accantonamenti, dei vincoli e delle risorse destinate), non è possibile destinare a copertura degli investimenti le voci di cui alle lettere a) e b), salvo il disavanzo costituito esclusivamente da maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, da disavanzo tecnico, da debito autorizzato e non contratto dalle regioni e dal disavanzo in corso di ripiano pluriennale riguardante gli esercizi successivi a quello in cui è stata ripianata la prima quota, fermo restando gli impegni già assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Le voci di cui alle lettere a) e b) non possono essere destinate a copertura degli investimenti fino a quando il più vecchio degli ultimi due esercizi non è stato rendicontato.

Almeno in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale sono assunte le eventuali deliberazioni di variazione al bilancio di previsione conseguenti:

- i. alla verifica del conseguimento del saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente dell'esercizio in corso in termini di competenza finanziaria;
- ii. all'eventuale disavanzo rilevato nell'ultimo esercizio in sede di rendiconto;
- iii. agli esiti della verifica della coerenza degli accertamenti delle entrate di cui alla lettera c) e della riduzione degli impegni correnti di cui alla lettera c), realizzate nell'esercizio in corso, alle previsioni di ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Inoltre, in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e anche di provvedimento di assestamento generale di bilancio, è necessario dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza e la gestione di cassa, per ciascuna delle annualità contemplate dal bilancio.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve conseguire, automaticamente, comporta che, in deroga al principio generale, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, devono essere registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata.

Gli incassi ed i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati.

Gli incassi ed i pagamenti risultanti dai mandati versati all'entrata del bilancio dell'amministrazione pubblica stessa a seguito di regolazioni contabili (che non danno luogo ad effettivi incassi e pagamenti) sono imputati all'esercizio cui fanno riferimento i titoli di entrata e di spesa.

è prevista la coesistenza di documenti contabili finanziari ed economici, in quanto una rappresentazione veritiera della gestione non può prescindere dall'esame di entrambi gli aspetti.

[\(157\)](#) Paragrafo sostituito dall' [art. 2, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#) e modificato dall' [art. 1, comma 1, Decreto 1° dicembre 2015](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai sensi di quanto disposto dall' [art. 8, comma 1, del medesimo Decreto 1° dicembre 2015](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi lo stesso [art. 8, comma 1, Decreto 1° dicembre 2015](#). Successivamente, il presente paragrafo è stato così modificato dall' [art. 1, comma 1, Decreto 30 marzo 2016](#), a decorrere dal 22 aprile 2016, dall' [art. 1, comma 1, lett. a\), b\) e c\), Decreto 1° marzo 2019](#), a decorrere dal 26 marzo 2019, dall' [art. 1, comma 1, lett. a\), b\) e c\), Decreto 1° agosto 2019](#), a decorrere dal 23 agosto 2019, e dall' [art. 1, comma 1, lett. a\), b\) e c\), Decreto 1 settembre 2021](#), a decorrere dal 16 settembre 2021.

***Estratto Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011*****PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA  
PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO****1. Definizione**

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all'elaborazione dei piani e dei programmi regionali.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'*allegato 1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire,
- b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza, il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

### **9.10 Il prospetto degli equilibri di bilancio**

Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare gli equilibri interni al bilancio di previsione per ciascuno degli esercizi in cui è articolato.

Infatti, il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non negativo, deve prevedere:

- l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie. Al riguardo si segnala che l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, a seguito dell'adozione del cd. principio della competenza finanziaria potenziata non è più automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti. Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all'equilibrio di parte corrente. Invece, l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti, determinando, per la quota destinata agli investimenti, necessariamente un saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente. Considerato che le concessioni crediti degli enti locali sono costituite solo da anticipazioni di liquidità che, per loro natura sono chiuse entro l'anno, il problema dell'equilibrio delle partite finanziarie riguarda soprattutto le regioni che concedono crediti per finanziare investimenti, il cui prospetto degli equilibri dedica un'apposita sezione anche alle partite finanziarie. In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche il prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, al fine di consentire le attestazioni di

copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti;

- l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili. Per le regioni, nei casi previsti dalla legge <sup>(159)</sup>, la copertura degli investimenti è costituita anche dai debiti autorizzati con legge e non contratti.

***Estratto Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011*****PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA****1. Definizione**

Nelle amministrazioni pubbliche che la adottano, la contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione.

La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi.

Eccezioni al principio contabile generale n. 4 dell'integrità del bilancio sono possibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge, quale l'art. 6 del [decreto legge n. 16 del 2014](#), il quale prevede che i "Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato".

Per transazione si intende ogni evento o azione che determina la creazione, trasformazione, scambio, trasferimento o estinzione di valori economici, patrimoniali e finanziari (debiti e crediti) che si origina dall'interazione tra differenti soggetti (pubbliche amministrazioni, società, famiglie, ecc), e avviene per mutuo accordo o per atto unilaterale dell'amministrazione pubblica.

Le transazioni possono essere monetarie, nel caso di scambio di mezzi di pagamenti o altre attività o passività finanziarie, o non monetarie (trasferimenti o conferimenti di beni, permuta, ecc.). Non sono considerate transazioni le calamità naturali, il furto, ecc.

La rilevazione delle transazioni da cui non derivano flussi di cassa è effettuata al fine di attuare pienamente il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti di previsione.

La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa.

Le regolazioni contabili sono effettuate solo con riferimento a transazioni che riguardano crediti e debiti o che producono effetti di natura economico-patrimoniale. Sono escluse le regolazioni contabili che registrano movimenti interni di risorse tra le articolazioni organizzative di un ente prive di autonomia contabile e di bilancio.

## **2. Principio della competenza finanziaria**

Il principio della competenza finanziaria prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica che adotta la contabilità finanziaria, ed attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione, almeno triennale di competenza, e di cassa nel primo esercizio, ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate per accensione di prestiti.

Gli stanziamenti degli esercizi del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

## **3. L'accertamento dell'entrata e relativa imputazione contabile**

3.1 L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:

- a) la ragione del credito;
- b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- c) l'individuazione del soggetto debitore;
- d) l'ammontare del credito;

e) la relativa scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.

3.2 L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito.

3.3 Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..

*Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio applicato sono state accertate "per cassa", devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. Pertanto, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato, che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione, è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall'entrata in vigore del presente principio applicato. Anche i ruoli coattivi, relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio, devono continuare ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento. Tuttavia, ai fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell'Attivo circolante (a seconda della scadenza del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato.*

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione [\(168\)](#) possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Per le entrate tributarie che finanziano la sanità accertate sulla base degli atti di riparto e per le manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità o libere, e accertate per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze, non è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nel primo esercizio di applicazione del presente principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75% dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.

In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio.

In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri. L'importo complessivo del fondo è calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.

Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.

A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell'avanzo di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Per effetto della gestione ordinaria che, annualmente, comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo. Pertanto, se l'ammontare dei residui attivi non subisce significative variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità tende ad essere stabile e, di

conseguenza, gran parte dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato annualmente nel bilancio di previsione per evitare di spendere entrate non esigibili nell'esercizio, non è destinato a confluire nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Infatti, se i residui attivi sono stabili nel tempo, nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità confluisce solo la parte del fondo accantonato nel bilancio di previsione di importo pari agli utilizzi del fondo crediti a seguito della cancellazione o dello stralcio dei crediti dal bilancio. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce</li><li>- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti</li><li>+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce</li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019.

Si rinvia all'esempio n. 5, riportato in appendice, che costituisce parte integrante del presente principio.

[\(168\)](#) Ad esempio attraverso la creazione di unità organizzative dedicate o l'avvio di procedure di riscossione più efficace (attraverso l'ingiunzione piuttosto che i ruoli)

**L. 27 dicembre 2006, n. 296 [\(1\)](#).****Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).**

**1.557.** Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) [riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile] [\(275\)](#);

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali [\(276\)](#) [\(277\)](#).

---

[\(275\)](#) Lettera abrogata dall'art. [16, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2016, n. 160](#).

[\(276\)](#) Comma prima modificato dal [comma 120 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#) e dal comma 1 dell'art. [76, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#) e poi così sostituito dal comma 7 dell'art. [14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il [comma 551 dell'art. 2](#), il [comma 113 dell'art. 3 della citata legge n. 244 del 2007](#), il comma 5 dell'art. [9, D.L. 31 agosto 2013, n. 102](#) e i commi 4-ter e 4-quater dell'art. [11, D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#). In deroga ai vincoli previsti dal presente comma vedi l'art. [3-bis, comma 2, D.L. 24 giugno 2016, n. 113](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2016, n. 160](#), gli artt. 3, comma 1, e 50-bis, comma 1, [D.L. 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 dicembre 2016, n. 229](#).

[\(277\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. [1, commi 200, 752 e 764, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'art. [2, comma 1, D.L. 28 settembre 2018, n. 109](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 16 novembre 2018, n. 130](#), l'art. [14-bis, commi 1, 2 e 5, D.L. 18 aprile 2019, n. 32](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 giugno 2019, n. 55](#), l'art. [1, commi 69 e 801, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#) e, successivamente, l'art. [30-ter, comma 2, D.L. 22 marzo 2021, n. 41](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 maggio 2021, n. 69](#).

**L.R. 27-12-2016 n. 43 – ART. 6****Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'Anno 2017).****Art. 6** *Misure di contenimento per gli enti sub-regionali.*

1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a partire dall'esercizio finanziario 2017, gli enti strumentali, gli istituti, le agenzie, le aziende, le fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, diversi da quelli appartenenti al Servizio sanitario regionale (SSR), sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore al 2014;

b) le spese di seguito indicate devono essere ridotte del 10 per cento rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014 ovvero a quelle sostenute nell'anno in cui si è verificata l'assoluta necessità di sostenere la spesa se l'anno di effettiva operatività dell'ente è successivo al 2014:

- 1) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- 2) missioni;
- 3) attività di formazione;
- 4) acquisto di mobili e arredi;
- 5) vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
- 6) canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il gas e gli altri servizi;
- 7) manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature;
- 8) varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
- 9) acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
- 10) acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
- 11) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
- 12) spese postali e telegrafiche.

2. A partire dall'entrata in vigore dalla presente legge, l'adozione di provvedimenti che, pur rispettando i limiti di cui alla lettera a) del comma 1, comportino nuova spesa per il personale a qualunque titolo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.

3. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del comma 1, gli enti di cui al comma 1 adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.

4. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono il provvedimento di cui al comma 3, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro il 10 settembre di ogni anno, al dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni. Il Dipartimento, in caso di inottemperanza, segnala alla Giunta regionale la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

5. La mancata predisposizione del provvedimento di cui al comma 3 comporta, a carico degli organi di vertice degli enti di cui al comma 1, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.

6. Gli enti di cui al comma 1, fermi restando gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, ai rispettivi dipartimenti vigilanti e al Dipartimento Bilancio, dei dati inerenti alla spesa disaggregata autorizzata e sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi organi di controllo.

**7. Il Dipartimento che esercita l'attività di vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, in sede di esame dei documenti contabili consuntivi, verifica, anche mediante l'esercizio di poteri di carattere ispettivo, il rispetto della normativa in materia di contenimento delle spese e propone alla Giunta regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.**

8. La deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 7 deve essere trasmessa al Dipartimento competente al coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni per lo svolgimento delle attività di competenza.

9. Il mancato svolgimento delle verifiche sul contenimento della spesa comporta, a carico dei dirigenti generali dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.

10. In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dalle vigenti norme in materia di contenimento della spesa, i trasferimenti a carico del bilancio regionale, a qualsiasi titolo operati a favore degli enti strumentali, degli istituti, delle agenzie, delle aziende, delle fondazioni, degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, diversi da quelli appartenenti al SSR, sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche.

11. Al fine del rispetto delle regole di finanza pubblica, per gli enti strumentali, gli istituti, le agenzie, le aziende, le fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, con esclusione degli enti appartenenti al SSR, rimangono confermati, per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, i tetti di spesa per il personale e l'obbligo di riduzione

delle spese di funzionamento, nella misura del 10 per cento rispetto ai corrispondenti valori dell'esercizio 2014, di cui al presente articolo.

**LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2004, n. 25****Statuto della Regione Calabria.**

*(BUR n. 19 del 16 ottobre 2004, supplemento straordinario n. 6)*

*(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle L.L.R.R. 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 26 febbraio 2010, n. 7 e 9 novembre 2010, n. 27)*

**TITOLO IX***Attività economiche regionali e soggetti privati***Articolo 54**

*(Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali)*

1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce l'intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la programmata dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico e orienta i suoi interventi alle sole funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del corretto funzionamento dei servizi.
3. Con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio regionale, la Regione può istituire enti, aziende e società regionali, anche a carattere consortile, con enti locali o con altre Regioni, nonché partecipare o promuovere intese, anche di natura finanziaria.
4. **La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.**
5. A tal fine il Consiglio regionale:

- a) nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione regionale ove previsto da espresse disposizioni di legge;
- b) approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.
6. Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal Regolamento interno, la rappresentanza della minoranza del Consiglio.
7. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.
- 8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio prima che inizi la discussione del bilancio regionale.**
- 9. Con il bilancio regionale sono approvati gli stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali vengono ratificati nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.**
- 10. I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al rendiconto generale della Regione.**

**L.R. 8 luglio 2002, n. 24 [\(1\)](#).**

**Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare (Disegno di legge collegato alla legge finanziaria regionale 2002) [\(2\)](#).**

## **TITOLO I**

### **Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare.**

#### **Art. 1**

*Àmbito di applicazione.*

1. La Regione, al fine di garantire e assicurare il mantenimento delle politiche di sviluppo al settore agricolo e di promuovere la rigenerazione del settore primario, sostiene i sistemi produttivi, le imprese e gli operatori, tenendo anche conto delle attività agricole multifunzionali, con aiuti accordati nel rispetto delle disposizioni contenute negli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" C/2000-28/02, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee - Serie C 28 del 1° febbraio 2000.

---

#### **Art. 2**

*Investimenti nelle aziende agricole ed agroalimentari.*

1. La Giunta regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole ed agroalimentari.

2. Gli aiuti di cui al precedente comma 1 possono avere le seguenti finalità:

a) investimenti nelle aziende agricole, compresi i casi speciali contemplati nei citati orientamenti;

b) investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

c) investimenti nel settore agroambientale.

---

**Art. 3**

*Aiuti alle attività di servizio e supporto ai sistemi produttivi.*

1. La Giunta regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti alle attività di servizio e supporto organizzativo ai sistemi produttivi. Gli aiuti alle attività di servizio e supporto organizzativo ai sistemi produttivi possono avere le seguenti finalità:

a) costituzione, avviamento e ampliamento delle forme organizzate dei produttori agricoli e zootecnici;

b) sviluppo delle produzioni agricole di qualità;

c) servizi di assistenza tecnica;

d) aiuti per lo svolgimento di attività di servizi da parte delle imprese agricole nei confronti delle altre imprese e delle Pubbliche Amministrazioni.

---

**Art. 4**

*Aiuti nel settore veterinario e sanitario.*

1. Sono finanziabili programmi di prevenzione o di eradicazione in conformità ai principi applicati in materia di lotta contro le malattie degli animali di cui alla decisione 90/424/CE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europea - serie L 224 del 18 agosto 1990.

2. Gli aiuti possono riguardare azioni di prevenzione e compensazioni.

3. In presenza di emergenze sanitarie, il Presidente della Giunta regionale istituisce con proprio decreto una "unità di crisi" con il compito di sottoporre alla Giunta regionale un programma di interventi straordinari.

4. Fanno parte dell'unità di crisi di cui al comma 3, anche i rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale.

---

## **Art. 5**

### *Aiuti compensativi.*

1. La Giunta regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti compensativi.
2. Gli aiuti compensativi di cui al precedente comma 1, possono avere le seguenti finalità:

a) sostegno agli agricoltori e allevatori residenti in zone svantaggiate o soggette a vincoli ambientali ai sensi della normativa comunitaria;

b) sostegno agli agricoltori e allevatori, per i maggiori costi sostenuti per l'adozione di tecniche di produzione e/o allevamento a basso impatto ambientale, per l'agricoltura biologica e per la raccolta del latte nelle zone montane.

Sono favoriti gli interventi a favore delle razze autoctone.

---

## **Art. 6**

### *Giovani agricoltori.*

1. La Giunta regionale, con propri atti, definisce le modalità di intervento relative agli aiuti destinati a favorire il ricambio generazionale in agricoltura.

2. Gli aiuti di cui al precedente comma 1 debbono avere le seguenti finalità:

a) favorire l'insediamento di giovani agricoltori;

b) promuovere il prepensionamento.

3. La Giunta regionale, con propri atti, definisce le procedure per il riconoscimento della condizione di "primo insediamento" dei giovani agricoltori in conformità alle disposizioni di cui al [regolamento \(CE\) 1763/2001](#).
-

## **Art. 7**

### *Calamità naturali.*

1. La Giunta regionale, con propri atti, determina le modalità di intervento relative agli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, comprese le epizootie e le fitopatie.
  2. Gli aiuti di cui al comma 1 hanno carattere straordinario e non si sovrappongono alle disposizioni previste dalla legislazione nazionale sul fondo di solidarietà, di cui alla [legge 14 febbraio 1992, n. 185](#), e sono complementari agli interventi di cui alla [legge 2 giugno 1988, n. 218](#).
  3. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere erogati per la copertura dei costi assicurativi contro i rischi da calamità naturali o avverse condizioni atmosferiche sostenuti dagli agricoltori organizzati in forme associative.
- 

## **Art. 8**

### *Applicazione dell'articolo 51 del regolamento (CE) 1257/1999.*

1. La Giunta regionale, con propri atti, determina le modalità applicative dell'articolo 51 del regolamento (CE) 1257/1999, per disciplinare l'erogazione di aiuti cumulabili a quelli cofinanziati dal F.E.O.G.A. per:
    - a) investimenti realizzati nell'interesse pubblico, in relazione alla conservazione dei paesaggi tradizionali modellati da attività agricole e forestali o al trasferimento di fabbricati aziendali;
    - b) investimenti in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente;
    - c) investimenti intesi a migliorare le condizioni di igiene e benessere degli animali.
-

## **Art. 9**

### *Promozione e pubblicità.*

1. La Giunta regionale, con propri atti, determina le modalità applicative degli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato 1 del trattato nonché di alcuni prodotti non compresi in detto allegato "2001/C - 252/02" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee - Serie C 252 del 19 settembre 2001.
  2. La Giunta regionale con propri atti stabilisce le modalità per il coordinamento delle iniziative promozionali del settore agricolo e per l'approvazione del calendario delle iniziative.
  3. Alla regolamentazione di cui al comma 1 si debbono adeguare tutte le disposizioni regionali che prevedono aiuti alla promozione e/o pubblicità.
  4. Al fine di promuovere le vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, la Giunta regionale con provvedimenti di cui al comma 1, prevede forme di consultazione con le Organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale al fine di predisporre un programma di collaborazione con le imprese agricole anche per promuovere la conclusione dei contratti di cui all'art. [14 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228](#).
  5. La Giunta regionale riconosce i contratti di cui al comma precedente quali strumenti idonei per la valorizzazione delle tradizioni alimentari locali.
- 

## **Art. 10**

### *Programmi di riorganizzazione settoriale.*

1. La Giunta regionale con propri atti, in presenza di crisi di settore predispone un programma di misure straordinarie per la ristrutturazione di tali settori.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 possono riguardare:
  - a) la chiusura di stabilimenti di produzione, di trasformazione e di commercializzazione;
  - b) la riconversione produttiva;

c) il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, compresi gli aiuti finanziari per superare momenti critici nelle aziende a forte impatto sociale.

3. Per gli aiuti previsti dal comma 2 lettera c) si applicano le disposizioni di cui agli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà" pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee - Serie C 288 del 9 ottobre 1999.

4. I programmi di cui al comma 1 sono sottoposti al parere della Commissione Consiliare competente, che esprime parere entro 60 giorni; diversamente il parere si considera acquisito.

---

## **Art. 11**

*Strumenti finanziari a supporto dello sviluppo delle imprese agricole ed agroalimentari.*

1. La Regione, al fine di favorire gli investimenti nelle aziende agricole ed agro-industriali orientati all'incremento della competitività ed efficienza aziendale mediante l'utilizzo di strumenti finanziari innovativi e l'incentivazione di interventi mirati alla costituzione di un ambiente favorevole all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitali di rischio, avvia iniziative di sostegno all'ingegneria finanziaria.

2. La Giunta regionale con propri atti, previo parere della Commissione Consiliare competente, definisce le modalità per la costituzione di un Fondo di garanzia, conforme alle disposizioni previste dal regolamento (CE) 1685 del 28 luglio 2000, in conformità con le determinazioni proposte alla Commissione Europea in applicazione dell'articolo 33 del regolamento (CE) 1257/1999 ultimo trattino "ingegneria finanziaria".

3. L'affidamento della gestione sarà effettuato nel rispetto della direttiva comunitaria 92/50 rilevante in materia di appalti pubblici di servizi.

4. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita, secondo il principio della partnership, con risorse pubbliche, anche derivanti dai fondi cofinanziati dal F.E.O.G.A., e private, fino all'80% del capitale del Fondo.

---

## Art. 12

### *Organismo Pagatore regionale.*

1. La Giunta regionale, con propri atti, in coerenza con la vigente normativa comunitaria e nazionale, assicura il compimento di tutti gli adempimenti connessi alla istituzione di un Organismo Pagatore regionale avente come scopo la corretta erogazione degli aiuti, comprese la contabilizzazione e rendicontazione, dei pagamenti effettuati a tale titolo per tutte le spese, previste dalla Politica Agricola Comune e per lo Sviluppo Rurale, a carico del F.E.O.G.A. - Sezione Garanzia - comprese quelle cofinanziate con risorse nazionali.

1-bis. All'Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) possono essere attribuite, anche attraverso atti formali della Giunta regionale e salvo quanto previsto dalle normative comunitarie e nazionali di riferimento, funzioni in materia di erogazione di aiuti in tutti i settori dell'agricoltura, in applicazione di norme comunitarie, nazionali o regionali, nonché derivanti dall'attuazione dei programmi pluriennali comunitari per le politiche marittime e della pesca [\(3\)](#).

1-ter. L'ARCEA svolge, in attuazione delle funzioni di cui ai commi 1 e 1-bis, tutte le attività ispettive e di controllo propedeutiche e successive all'erogazione degli aiuti comunitari, nazionali e regionali. A tal fine, fermi restando i vincoli di equilibrio finanziario del bilancio di funzionamento dell'Agenzia, non trovano applicazione eventuali limiti alla destinazione della spesa [\(4\)](#) [\(5\)](#).

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter quantificati in euro 1.000.000,00 si provvede con la riduzione dello stanziamento del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014, del capitolo 22040816 - U.P.B. 2.2.04.08 dello stato di previsione della spesa che presenta la necessaria disponibilità

2. Le modalità e le forme per la realizzazione dell'O.P. saranno effettuate dalla Giunta regionale con procedure semplificate [\(6\)](#).

---

[\(3\)](#) Comma aggiunto dall'art. [4, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 16 ottobre 2014, n. 20](#), a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1).

[\(4\)](#) Comma aggiunto dall'art. [4, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 16 ottobre 2014, n. 20](#), a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1).

[\(5\)](#) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l'art. [1, comma 1](#), [L.R. 18 maggio 2017, n. 20](#).

[\(6\)](#) Comma aggiunto dall'art. [4, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 16 ottobre 2014, n. 20](#), a decorrere dal giorno successivo della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1).

**Art. 13**

*Aiuti per la viticoltura "difficile" o di "forte pendenza" e per la coltivazione del cedro e del bergamotto.*

1. La Giunta regionale, con propri atti, determina ogni anno la spesa da destinare alla salvaguardia delle aree viticole terrazzate ove si pratica la cosiddetta "viticoltura di montagna" e alla coltivazione del cedro e del bergamotto.
  2. Gli interventi da realizzare devono essere compatibili con l'O.C.M. e con il Piano Vitivinicolo regionale.
- 

**Art. 14**

*Tavolo Agroalimentare [\(7\)](#).*

1. E' istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali, di seguito denominato Tavolo Agroalimentare, così costituito [\(8\)](#):

- a) dal Presidente della Giunta regionale, che lo presiede o un suo delegato;
- b) dall'Assessore regionale all'Agricoltura;
- c) dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale e sul territorio calabrese;
- d) da un rappresentante delle Organizzazioni di rappresentanza del settore agroalimentare;
- e) da un rappresentante delle Organizzazioni di consumatori;
- f) dai rappresentanti delle province;
- g) dai rappresentanti delle OO.SS.

Il Direttore Generale della struttura organizzativa competente partecipa ai lavori del Tavolo Agroalimentare [\(9\)](#).

2. La Giunta regionale, con proprio atto, approva il regolamento del Tavolo Agroalimentare [\(10\)](#) tenendo conto delle funzioni indicate all'art. [6 comma 2 della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9](#) [\(11\)](#).

3. Il Tavolo Agroalimentare viene convocato dal Presidente della Giunta regionale almeno due volte all'anno [\(12\)](#).

4. Il Tavolo Agroalimentare, in occasione dell'esame di argomenti di carattere specifico, può essere integrato da esperti ed altri componenti della Giunta regionale [\(13\)](#).

---

[\(7\)](#) Rubrica così modificata per effetto dell'art. [30, comma 2, L.R. 21 agosto 2006, n. 7](#).

[\(8\)](#) Alinea così modificato per effetto dell'art. [30, comma 2, L.R. 21 agosto 2006, n. 7](#).

[\(9\)](#) Comma così modificato per effetto dell'art. [30, comma 2, L.R. 21 agosto 2006, n. 7](#).

[\(10\)](#) Vedi, al riguardo, il [Reg. 2 aprile 2007, n. 3](#).

[\(11\)](#) Comma così modificato per effetto dell'art. [30, comma 2, L.R. 21 agosto 2006, n. 7](#).

[\(12\)](#) Comma così modificato per effetto dell'art. [30, comma 2, L.R. 21 agosto 2006, n. 7](#).

[\(13\)](#) Comma così modificato per effetto dell'art. [30, comma 2, L.R. 21 agosto 2006, n. 7](#).

---

## Art. 15

### *Norme generali applicative.*

1. Le modalità attuative dei regimi di aiuto previsti dagli atti della Giunta regionale, in riferimento alle disposizioni di cui al Titolo 1, sono sottoposti al parere preventivo della Commissione Europea, così come previsto dall'articolo 88 paragrafo 3 del trattato.

2. Nel caso di regimi di aiuti, già autorizzati alla Regione Calabria, nell'ambito di regimi generali pluriennali, di durata illimitata, essi saranno applicati conformemente a quanto previsto dalla decisione della Commissione, entro il 20% di aumento dell'importo complessivo ammesso dalla decisione stessa [\(14\)](#).

3. La Regione si impegna a presentare alla Commissione Europea, in applicazione del punto 23.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, una relazione annuale.

4. Le procedure di anticipazione sono adeguate alle disposizioni di cui alla regolamentazione comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (F.E.O.G.A.).

(14) Comma così modificato dall'art. [34, comma 3, L.R. 26 giugno 2003, n. 8](#).

---

## **Art. 16**

### *Interventi straordinari.*

1. La Giunta regionale con proprio atto, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, per far fronte alla grave emergenza che ha colpito il settore zootecnico a causa della siccità e dell'epidemia di blue tongue, stabilisce le modalità applicative:

a) per assicurare un intervento di soccorso agli allevamenti colpiti da siccità;

b) per determinare il riconoscimento del mancato reddito agli allevamenti interessati dai provvedimenti sanitari a causa dell'epidemia di blue tongue.

2. Il provvedimento è notificato conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 15.

---

## **Art. 17**

### *Disposizioni finanziarie.*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 e 16 si provvede con successivo atto normativo.

---

## **Art. 18**

### *Norme transitorie.*

1. Per lo svolgimento delle attività di tenuta dei libri genealogici è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, una spesa di 175.000,00 € a saldo delle attività 2001, e di 750.000,00 € per le attività 2002, con allocazione all'U.P.B. 2.2.04.02.

2. Per lo svolgimento delle attività da realizzare per il tramite delle Associazioni Allevatori, attraverso il programma SATA, autorizzato, come regime di aiuto n. 447/2001, dalla Commissione in data 7 novembre 2001, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 1.500.000,00 €, con allocazione all'U.P.B. 2.2.04.02; per lo svolgimento delle attività pluriennali relative ai piani "carni qualità" e "latte qualità" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 una spesa di € 260.000,00 per le attività svolte nel 2001 e di € 650.000,00 per le attività 2002 con allocazione all'U.P.B. 2.2.04.04.

3. Per la liquidazione delle aliquote contributive maggiori previste per i lavori di adeguamento alle normative igienico sanitarie di cui alla Delib.G.R. n. 1095/2000, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di 650.000,00 € all'U.P.B. 2.2.04.04.

4. All'onere derivante dai precedenti commi 1, 2 e 3, valutato in € 3.985.000,00, si provvede mediante riduzione di pari importo all'U.P.B. 2.2.04.08 (Capitolo 5125201), dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2002. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le corrispondenti variazioni al documento tecnico, di cui all'art. [10](#) della [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#).

5. ... [\(15\)](#).

6. L'articolo 3, comma 5; l'articolo [5](#) e l'articolo [14](#) della [legge regionale n. 30/2001](#) entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003.

---

[\(15\)](#) Sostituisce il comma 6 dell'art. [17](#), [L.R. 17 maggio 1996, n. 9](#).

---

## **TITOLO II**

### **Interventi a favore della pesca e dell'acquacoltura**

#### **Art. 19**

*Àmbito di applicazione.*

1. La Regione, al fine di garantire e assicurare il mantenimento delle politiche di sviluppo e sostegno al settore agricolo, sostiene i sistemi produttivi, le imprese e gli operatori, con aiuti accordati nel rispetto delle disposizioni contenute nelle

"Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura" 2001/C - 19/05 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee - Serie C 19 del 20 febbraio 2001.

2. Gli aiuti vengono concessi esclusivamente nel rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca.

---

## **Art. 20**

### *Arresto temporaneo.*

1. La Giunta regionale, con propri atti, determina le modalità applicative per il riconoscimento delle indennità per l'arresto temporaneo delle attività, ai pescatori e proprietari di navi, come previsto dall'articolo 12 comma 6 del regolamento (CE) 2792/99.

2. Gli aiuti sono attivati nell'ambito dei piani di protezione delle risorse acquatiche e sono sottoposti al parere della Commissione europea.

---

## **Art. 21**

### *Acquisto navi d'occasione.*

1. La Giunta regionale, con propri atti, determina le modalità per la concessione degli aiuti per l'acquisto delle navi d'occasione.

2. Gli aiuti di cui al precedente comma 1, in fase di prima applicazione, sono indirizzati alle aziende che hanno subito danni a seguito di eventi calamitosi oltre che ai giovani pescatori.

3. Nel rispetto della regolamentazione comunitaria, i risarcimenti non possono essere liquidati se gli eventi calamitosi risalgono ad un periodo precedente superiore ai tre anni.

---

## **Art. 22**

### *Ammodernamento delle navi.*

1. Gli aiuti agli ammodernamenti delle navi da pesca in esercizio sono considerati compatibili con la regolamentazione comunitaria a condizione che soddisfino i criteri di cui agli articoli 6, 7, 9 e 10 dell'allegato III del [regolamento \(CE\) 2792/1999](#).

2. La Giunta regionale, con propri atti, determina le modalità applicative per la concessione degli aiuti in favore di investimenti nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 19 comma 1, esclusivamente per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri. La tipologia dei progetti di investimento deve avere le seguenti finalità:

- miglioramento delle attrezzature di sicurezza a bordo e miglioramento delle condizioni sanitarie e lavorative;

- innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive);

- organizzazione della catena di produzione, trasformazione e commercializzazione.

3. Sono esclusi gli investimenti che riguardano la capacità dell'imbarcazione misurata in termini di stazza o potenza, ovvero qualora l'ammodernamento abbia un'incidenza sulla stazza dell'imbarcazione o sul motore.

## **Art. 23**

### *Aiuti nel settore veterinario e sanitario.*

1. Sono finanziabili programmi di prevenzione o di eradicazione in conformità ai principi applicati in materia di lotta contro le malattie degli animali di cui alla decisione 90/424/CE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee - serie L 224 del 18 agosto 1990.

2. Gli aiuti possono essere sia per azioni di prevenzione che compensativi, ma devono essere destinati esclusivamente ad attività di interesse pubblico.

## Art. 24

### *Calamità naturali.*

1. La Giunta regionale con propri atti, determina le modalità per la declaratoria di riconoscimento della calamità naturale o dell'evento eccezionale.
  2. In presenza della declaratoria di cui al comma 1, la Giunta regionale con propri atti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 19 comma 1, definisce il programma di interventi per compensare i danni materiali subiti dagli operatori.
  3. I risarcimenti sono calcolati a livello di singolo beneficiario, detratti gli importi ricevuti nell'ambito di un regime assicurativo.
  4. Non hanno diritto di riconoscimento i danni che possono essere coperti da un normale contratto assicurativo commerciale o che rappresentano un normale rischio imprenditoriale. Il risarcimento deve essere versato entro i tre anni successivi l'evento.
  5. Gli aiuti di cui al comma 2, possono essere erogati per la copertura dei costi assicurativi contro i rischi di perdite causate da calamità naturali.
- 

## Art. 25

### *Norme generali applicative.*

1. Le modalità attuative, dei regimi di aiuto previsti dagli atti della Giunta regionale, sono sottoposti al parere preventivo della Commissione Europea, così come previsto dall'articolo 88 paragrafo 3 del trattato.
  2. Nel caso di regimi di aiuti, già autorizzati alla Regione Calabria, nell'ambito di regimi generali pluriennali, di durata illimitata, essi saranno applicati conformemente a quanto previsto dalla decisione della Commissione, entro il 20% di aumento dell'importo complessivo ammesso dalla decisione stessa [\(16\)](#).
  3. La Regione si impegna a presentare alla Commissione Europea, in applicazione dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 659/1999, una relazione annuale su tutti i regimi di aiuto.
- 

[\(16\)](#) Comma così modificato dall'art. [34, comma 4, L.R. 26 giugno 2003, n. 8](#).

**Art. 26***Disposizioni finanziarie.*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 20, 21, 22, 23, 24 si provvede con successivo atto normativo.
- 

**Art. 27***Pubblicazione.*

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

**L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 (art. 43 e 57).****Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.****Art. 43***Impegni di spesa [\(40\)](#).*

1. La Giunta regionale e i dirigenti delle strutture regionali competenti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, assumono gli impegni di spesa per le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione venga a scadenza o si perfezioni entro il termine dell'esercizio. Gli impegni sono assunti, entro la scadenza dell'esercizio di riferimento, nei limiti degli stanziamenti di competenza.

2. Con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e delle successive variazioni, costituiscono comunque impegni di spesa, e come tali sono rilevati, senza la necessità di ulteriori atti, le somme stanziare nei capitoli relativi:

a) alle indennità al Presidente della Giunta regionale e agli altri componenti della Giunta e del Consiglio regionale;

b) alle spese per il funzionamento del Consiglio regionale;

c) alle spese ed agli oneri per il personale dipendente ed alle altre spese di natura assimilabile;

d) agli oneri di ammortamento relativi ai mutui e ai prestiti obbligazionari.

3. Il dirigente della struttura regionale preposta alla ragioneria provvede alla prenotazione degli impegni di spesa relativi a quote di obbligazioni pluriennali, derivanti dall'approvazione di piani e programmi adottati dalla Giunta regionale.

4. L'accertamento di somme in entrata sui capitoli delle contabilità speciali genera un impegno, per pari importo, nei corrispondenti capitoli della spesa.

5. Quando l'obbligazione risulta definitivamente estinta per un importo inferiore a quello del corrispondente impegno, il dirigente della struttura regionale competente deve darne tempestiva comunicazione alla struttura regionale preposta alla ragioneria, la quale procede per la parte inutilizzata:

a) all'immediato ripristino della disponibilità sullo stanziamento di bilancio, qualora l'impegno sia stato assunto sulla competenza dell'esercizio in corso;

b) alla cancellazione della correlata posta di residuo passivo, qualora l'obbligazione derivi da esercizi precedenti.

6. Per le risorse disposte dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Unione Europea e dalle relative deliberazioni del CIPE di cofinanziamento nazionale, nonché per le risorse disposte dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto, possono essere assunte obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in corrispondenza con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte.

7. Per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità e la tempestività dei servizi della Regione, possono essere assunte obbligazioni anche a carico degli esercizi successivi, nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente.

8. Sulla base delle obbligazioni di cui ai precedenti commi 3, 6 e 7 gli impegni sono assunti per l'intera somma, mentre i relativi pagamenti sono comunque contenuti nei limiti dell'autorizzazione annuale di bilancio.

9. I dirigenti che propongono alla Giunta regionale o assumono gli atti di impegno sono responsabili in ordine:

a) alla legalità della spesa;

b) alla realizzazione degli obiettivi gestionali loro assegnati dalla Giunta regionale;

c) ai criteri economici di buona gestione della spesa;

d) alla completezza, regolarità e sussistenza della documentazione richiamata nell'atto amministrativo o ad esso allegata;

e) alle procedure disposte in ottemperanza alle disposizioni legislative e regolamentari;

f) alla corretta applicazione della normativa fiscale in materia di imposte dirette, indirette, tasse e contributi aventi natura obbligatoria;

g) alla contestuale verifica dell'accertabilità delle entrate corrispondenti, qualora i capitolo di spesa su cui grava l'impegno assunto con il provvedimento proposto abbiano destinazione vincolata.

10. Nel caso in cui vi sia stata acquisizione di beni o servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 45-bis, tra il privato e l'amministratore, il dirigente o il funzionario che abbia determinato la generazione del debito. Per le prestazioni continuative o periodiche, detto effetto si estende ai dirigenti che hanno reso possibili le singole prestazioni [\(41\)](#).

11. Le spese inerenti il contenzioso legale sono impegnate e liquidate nell'anno in cui vengono a maturazione [\(42\)](#).

(40) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente articolo vedi l'art. [16, comma 2, L.R. 13 giugno 2008, n. 15](#). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 19-27 giugno 2013, n. 159 (Gazz. Uff. 3 luglio 2013, n. 27, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto comma 2, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale all'interpretazione autentica da esso fornita.

(41) Comma aggiunto dall'art. [16, comma 3, L.R. 13 giugno 2008, n. 15](#). Vedi anche l'art. [10, comma 2, L.R. 12 dicembre 2008, n. 40](#), riguardo all'applicazione del presente comma anche alle acquisizioni di beni e servizi degli enti strumentali della Regione, nonché agli Istituti, Agenzie, Aziende ed altri enti dipendenti o vigilati della stessa Regione.

(42) Comma aggiunto dall'art. [10, comma 1, lettera d\), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40](#).

## Art. 57

*Bilanci e rendiconti degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali.*

1. Il bilancio di previsione annuale ed il relativo assestamento, nonché il rendiconto generale degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali in qualunque forma costituiti sono [\(43\)](#):

a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e all'articolazione dei corrispondenti documenti della Regione o, qualora per le caratteristiche del sistema contabile ciò non possa avvenire, accompagnati da specifici documenti di raccordo elaborati sulla base di opportune riclassificazioni;

b) approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalla presente legge [\(44\)](#);

c) pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, gli enti, le aziende e le agenzie regionali effettuano specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari territoriali, secondo le modalità e i termini di rilevazione fissati dalla Giunta regionale.

**3. I bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, di cui al primo comma del presente articolo, sono presentati entro il 10 settembre di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 20 settembre al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico - Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 ottobre trasmette i bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 novembre [\(45\)](#).**

4. La Giunta regionale, sulla base dei bilanci trasmessi al Consiglio regionale, può autorizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, entro il limite dei quattro dodicesimi dei singoli stanziamenti o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie [\(46\)](#). L'esercizio provvisorio non può protrarsi oltre i quattro mesi [\(47\)](#) [\(48\)](#).

5. Gli assestamenti dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico - Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette gli assestamenti dei bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno [\(49\)](#).

6. Le variazioni ai bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono soggette alla approvazione del Consiglio regionale, previa istruttoria da parte delle strutture della Giunta regionale, di cui al precedente terzo comma del presente articolo. In sede di approvazione dei rispettivi bilanci il Consiglio regionale può autorizzare gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell'esercizio, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 23 della presente legge, in quanto compatibili, e previa comunicazione alle strutture regionali competenti [\(50\)](#).

7. I rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico - Settore Ragioneria generale per la definitiva istruttoria di propria competenza [\(51\)](#). La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette i rendiconti al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno [\(52\)](#).

8. I bilanci delle Società partecipate sono trasmessi ai Dipartimenti competenti per materia ed alla Commissione Consiliare permanente [\(53\)](#).

---

[\(43\)](#) Alinea così modificato dall'art. [5, comma 1, L.R. 16 marzo 2004, n. 7](#).

[\(44\)](#) Lettera così modificata dall'art. [5, comma 2, L.R. 16 marzo 2004, n. 7](#).

[\(45\)](#) Comma aggiunto dall'art. [5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7](#).

[\(46\)](#) Periodo così modificato sia dall'art. [1, comma 3, L.R. 16 aprile 2007, n. 7](#) (come modificato, a sua volta, dall'art. [31, comma 9, L.R. 11 maggio 2007, n. 9](#)) che dall'art. 52, comma 1, secondo alinea, [L.R. 12 giugno 2009, n. 19](#). La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario limite di tre dodicesimi con quello attuale di quattro dodicesimi.

(47) Periodo così modificato sia dall'[art. 1, comma 3, L.R. 16 aprile 2007, n. 7](#) (come modificato, a sua volta, dall'[art. 31, comma 9, L.R. 11 maggio 2007, n. 9](#)) che dall'[art. 52, comma 1, secondo alinea, L.R. 12 giugno 2009, n. 19](#). La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originaria durata di tre mesi dell'esercizio provvisorio con quella attuale di quattro mesi.

(48) Comma aggiunto dall'[art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7](#), poi così modificato come indicato nelle note che precedono.

(49) Comma aggiunto dall'[art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7](#).

(50) Comma aggiunto dall'[art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7](#).

(51) Periodo così modificato dall'[art. 10, comma 4, L.R. 11 agosto 2004, n. 18](#).

(52) Comma aggiunto dall'[art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7](#), poi così modificato come indicato nella nota che precede.

(53) Comma aggiunto dall'[art. 10, comma 1, lettera e\), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40](#).

**L.R. 11 agosto 2010, n. 22.**

**Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale.**

## **TITOLO II**

### **Razionalizzazione delle spese degli enti subregionali e delle società partecipate**

#### **Art. 9**

*Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali.*

1. Gli enti sub-regionali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, assumono tutte le iniziative necessarie volte alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. Da tale attività deve conseguire un risparmio, per ciascun ente, di almeno il 10% rispetto alla spesa per il personale sostenuta nell'anno 2010.

**2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme riguardanti compensi, gettoni, indennità, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione comunque denominati, presenti negli enti sub-regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, sono automaticamente ridotte del 20 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10.**

**3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali non rientranti nella fattispecie di cui al comma precedente operanti nell'ambito degli Enti strumentali, nonché degli Istituti, delle Agenzie, delle Aziende, delle Fondazioni e degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che ricevono contributi a carico della finanza regionale è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente. Eventuali gettoni di presenza non possono superare**

**l'importo di 30 euro a seduta giornaliera per un massimo di tre sedute mensili. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10.**

4. A decorrere dall'anno 2011, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenute dagli Enti strumentali, nonché dagli Istituti, dalle Agenzie, dalle Aziende, dalle Fondazioni e dagli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, non possono essere superiori all'80% della medesima spesa impegnata nell'anno 2009.

5. A decorrere dall'anno 2011, gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

6. A decorrere dall'anno 2011, gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni, la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'[articolo 70, comma 1, lettera d\), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modifiche ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

7. Non possono più essere destinatari di incarichi, a qualsiasi titolo, da parte della Regione Calabria coloro i quali - nominati e/o incaricati dalla Regione stessa per l'esercizio di funzioni dirigenziali presso Aziende, Enti, Istituzioni o altri organismi attraverso i quali si esplicano, a livello regionale o sub-regionale, le funzioni di competenza - abbiano adottato o concorso ad adottare atti o provvedimenti che abbiano causato stati di accertato disavanzo finanziario o perdite di esercizio. Tale provvedimento è esteso ai Presidenti, Commissari e componenti dei Consigli di Amministrazione nominati presso gli stessi organismi.

8. Per l'anno 2011 gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, devono contenere il valore degli impegni di spesa per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni nel limite del 90 per cento degli impegni assunti per le medesime tipologie di spesa nel corso dell'esercizio finanziario 2010. La presente disposizione non si applica nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui all'[articolo 23 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19](#) e nel caso di accertati disavanzi finanziari o di perdite d'esercizio. In tali casi si applicano i commi 9 e 10 del presente articolo.

9. Per l'anno 2011 agli Enti strumentali, nonché agli Istituti, alle Agenzie, alle Aziende, le Fondazioni e agli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che non hanno rispettato gli adempimenti di cui all'[articolo 23 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19](#), è fatto divieto di conferire incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni. La presente disposizione non si applica alle spese conseguenti ad obblighi normativi, quelle sostenute nell'ambito dei programmi operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall'[articolo 23, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19](#).

10. A decorrere dall'anno 2011, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, la spesa annua impegnata dagli Enti strumentali, nonché dagli Istituti, dalle Agenzie, dalle Aziende, dalle Fondazioni e dagli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni, che hanno presentato nell'anno 2009 disavanzi di bilancio o perdite di esercizio o che sono sottoposti a regime di liquidazione, deve essere inferiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. La presente disposizione non si applica alle spese conseguenti ad obblighi normativi, e a quelle sostenute nell'ambito dei programmi operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall'[articolo 23, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19](#).

11. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'adozione della presente legge, predispone idonee misure anche di carattere organizzativo tese al controllo dell'andamento delle spese di cui al presente articolo, nel rispetto delle competenze di vigilanza e controllo dei Dipartimenti regionali.

12. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa previsto dal presente articolo costituisce causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti strumentali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione.

13. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti gli Enti sub-regionali di cui al comma 1 adottano un apposito provvedimento che tenendo conto delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa regionale in materia, e sulla base delle spese sostenute negli anni 2007, 2008 e 2009 e 2010 quantificano il limite di spesa per l'anno 2011.

14. Gli enti indicati al comma 1 trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" che, in caso di inottemperanza, provvederà alla nomina di un commissario ad acta con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**Deliberazione n. 615 della seduta del 28 dicembre 2021.**

**Oggetto:** Coordinamento strategico società, fondazioni, enti — Ridefinizione funzioni ed attività delle strutture amministrative. Revisione deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 527.

**Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: f.to Occhiuto**

**Relatore (se diverso dal proponente):** \_\_\_\_\_ (timbro e firma) \_\_\_\_\_

**Dirigente/i Generale/i: f.to Dott. Tommaso Calabrò**

**Dirigente di Settore: f.to Dott. Vincenzo Ferrari**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

|          |                            |                        | <b>Presente</b> | <b>Assente</b> |
|----------|----------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>ROBERTO OCCHIUTO</b>    | <b>Presidente</b>      | X               |                |
| <b>2</b> | <b>GIUSEPPINA PRINCI</b>   | <b>Vice Presidente</b> | X               |                |
| <b>3</b> | <b>GIANLUCA GALLO</b>      | <b>Componente</b>      | X               |                |
| <b>4</b> | <b>FAUSTO ORSOMARSO</b>    | <b>Componente</b>      | X               |                |
| <b>5</b> | <b>TILDE MINASI</b>        | <b>Componente</b>      | X               |                |
| <b>6</b> | <b>ROSARIO VARI'</b>       | <b>Componente</b>      | X               |                |
| <b>7</b> | <b>FILIPPO PIETROPAOLO</b> | <b>Componente</b>      | X               |                |
| <b>8</b> | <b>MAURO DOLCE</b>         | <b>Componente</b>      | X               |                |

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio  
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento  
con nota n°557008 del 27/12/2021

## **LA GIUNTA REGIONALE**

### **PREMESSO CHE**

- la Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari e nel rispetto delle proprie competenze, istituisce enti, aziende ed agenzie regionali sui quali esercita poteri di indirizzo e di controllo, partecipa a società di capitali, promuove la costituzione di fondazioni e aderisce a fondazioni già costituite;
- la misura e la modalità del controllo attivabile dalla Regione Calabria sui soggetti privati, in ossequio e nel rispetto della normativa vigente, è principalmente correlata al valore della quota posseduta in ciascuna società di capitali partecipata e/o al valore del fondo versato in ciascuna fondazione partecipata;
- la gestione degli enti strumentali e delle singole società e/o fondazioni, nelle quali la Regione possiede una partecipazione, costituisce strumento di governo indiretto per il perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi strategici assegnati dal Governo regionale;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 442 del 10.11.2016 sono state approvate le linee di indirizzo ai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività per la trasmissione dei documenti contabili di enti strumentali e società ai fini dei successivi adempimenti di bilancio;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 527 del 30.12.2020 sono state ridefinite le funzioni e le attività delle strutture amministrative interessate alla gestione e al controllo di fondazioni, società ed enti strumentali;
- ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto, la Regione esercita su enti, aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali;
- la Regione definisce le modalità della vigilanza sugli enti strumentali e su società e fondazioni a partecipazione regionale, con l'obiettivo di delineare la tipologia di informazioni che gli organi di vertice sono tenuti a fornire ai fini di un effettivo controllo delle attività realizzate;

### **RITENUTO CHE**

- la recente evoluzione normativa ha imposto alla Regione un importante rafforzamento dei meccanismi di coordinamento strategico di enti, aziende, agenzie, società partecipate e fondazioni, al fine di garantire il rispetto delle nuove disposizioni di legge e il raggiungimento degli obiettivi strategici da parte di tutti i soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti;
- le norme introdotte in materia di società partecipate, finalizzate all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa pubblica, prevedono disposizioni specifiche relative alla gestione, al controllo e alla razionalizzazione delle società, stabilendo una serie di adempimenti da parte dell'amministrazione regionale, nonché l'individuazione di strutture deputate al controllo e al monitoraggio degli adempimenti stessi;
- l'esercizio del potere gestionale delle partecipazioni pubbliche implica la conoscenza dei dati rilevanti ai fini dell'assunzione delle decisioni strategiche ed operative attraverso l'acquisizione coordinata delle notizie necessarie per l'esercizio del diritto di Socio, la comunicazione delle informazioni sulla gestione, il rafforzamento dei flussi informativi anche attraverso l'istituzione di tavoli permanenti per la definizione delle modalità di raccordo tra i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività;
- i flussi informativi coinvolgono i soggetti interni e sono funzionali alle esigenze conoscitive degli organi di vertice politico-amministrativo, nonché gli stakeholder esterni interessati al buon andamento della gestione operativa cui rispondono, in primo luogo, le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa;

- i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività degli enti pubblici, delle società e delle fondazioni a partecipazione regionale devono effettuare la verifica in materia di contenimento della spesa ai sensi della normativa vigente garantendo, nel contempo, il coordinamento e il monitoraggio dell'attività relativa alla verifica in materia di *spending review*;
- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è stato introdotto il nuovo impianto normativo sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni ed è stato, anche, sancito l'obbligo di elaborazione del bilancio consolidato dell'amministrazione regionale con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate;
- il controllo analogo è rivolto alle società e alle fondazioni *in house providing*;
- il corretto esercizio del controllo analogo non può prescindere dalla puntuale conoscenza dell'attività gestoria delle singole società e delle fondazioni *in house* e che, pertanto, risulta indispensabile l'adeguato supporto dei Dipartimenti competenti per materia;
- l'esercizio del controllo analogo deve essere regolato da uno specifico modello di *governance*;

#### VISTI:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con cui, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, è stato approvato il Codice che disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione;
- la normativa regionale in materia di contenimento della spesa ed in particolare le leggi regionali 13 giugno 2008, n. 15, 12 giugno 2009, n. 19, 11 agosto 2010, n. 22, 27 dicembre 2012, n. 69, 30 dicembre 2013, n. 5, 27 aprile 2015, n. 11, 13 gennaio 2015, n. 3, 27 dicembre 2016, n. 43;

#### DATO ATTO CHE:

- la struttura amministrativa dei Dipartimenti e delle Strutture equiparate della Giunta Regionale è stata modificata con il regolamento regionale del 7 novembre 2021, n. 9 che ha disciplinato la nuova organizzazione degli Uffici;
- con DPGR n. 180 del 07/11/2021 si è proceduto alla riorganizzazione della struttura della Giunta regionale e all'istituzione del Settore 2 "*Coordinamento, Indirizzo Strategico e Monitoraggio Performance di Bilancio delle Società Partecipate, Enti Strumentali ed Organismi in House. Adempimenti a cura del Socio previsti dal Diritto Societario e Normativa Civilistica*" presso il Dipartimento "Presidenza", che ha acquisito le competenze precedentemente attribuite al Settore 7 del Dipartimento "Segretariato Generale" in merito a coordinamento, indirizzo strategico e monitoraggio performance di bilancio delle Società partecipate, Enti strumentali ed Organismi *in house*.
- con legge regionale 27 dicembre 2016 n. 43, "*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale*", articoli 5 e 6, sono state apportate modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2015 n. 11 e ribadite le misure di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali, prevedendo alcuni adempimenti da parte del dipartimento competente in materia di coordinamento strategico enti strumentali, società e fondazioni, unitamente ai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, per i quali è necessario disciplinare le modalità operative nella nuova direttiva sui controlli;
- il presente provvedimento non riguarda gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale, che rispondono ad un diverso regime di vigilanza;

**VISTI** i seguenti allegati che costituiscono parte integrante della presente deliberazione:

- ALLEGATO 1 "*Funzioni ed attività in materia di coordinamento e controllo delle società partecipate, fondazioni, enti strumentali*", che definisce le declaratorie ed i compiti dei

dipartimenti interessati alla gestione delle partecipazioni e al controllo sugli enti strumentali, aziende, agenzie, fondazioni e società a partecipazione regionale;

- ALLEGATO 2 “*Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività di Enti Strumentali, Società e Fondazioni regionali*”, che riporta i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività di enti strumentali, società e fondazioni secondo la nuova struttura organizzativa;
- ALLEGATO 3 “*Direttiva sul modello di governance delle società e delle fondazioni in house providing regionali*”;

### **PRESO ATTO**

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione dei predetti allegati 1, 2 e 3;

**SU PROPOSTA** del Presidente della Giunta regionale,

### **DELIBERA**

Per i motivi su esposti che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di approvare la ridefinizione delle funzioni ed attività dei Dipartimenti regionali interessati alla gestione delle partecipazioni e alla vigilanza sugli enti strumentali, sulle aziende, sulle agenzie, sulle società e sulle fondazioni a partecipazione regionale, secondo quanto riportato nell'ALLEGATO 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, precisando che il sistema delineato dal presente provvedimento non riguarda gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale, che rispondono ad un diverso regime di vigilanza;
2. di definire per ciascun ente, azienda e agenzia, società partecipata e fondazione i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività in riferimento della nuova struttura organizzativa secondo quanto riportato nell'ALLEGATO 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di approvare il modello di *governance* dell'esercizio del controllo analogo di cui all'ALLEGATO 3, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di stabilire che i Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle società e sulle fondazioni *in house* svolgano le attività necessarie per l'esercizio del controllo analogo da parte della Regione, previo parere obbligatorio del Dipartimento “Presidenza”;
5. di stabilire che l'istruttoria sull'esercizio del diritto di Socio è attribuita al Settore 2 “*Coordinamento, Indirizzo Strategico e Monitoraggio Performance di Bilancio delle Società Partecipate, Enti Strumentali ed Organismi in House. Adempimenti a cura del Socio previsti dal Diritto Societario e Normativa Civilistica*” del Dipartimento “Presidenza” nei termini di cui agli allegati 1, 2 e 3 alla presente deliberazione;

6. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11.

**IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE**  
f.to MONTILLA

**IL PRESIDENTE**  
f.to OCCHIUTO



## REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla

Segretario Generale

[segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it](mailto:segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it)

Dott. Tommaso Calabrò

Dirigente generale

del dipartimento "Presidenza"

[dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it](mailto:dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it)

Settore Segreteria di Giunta

[segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it](mailto:segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it)

e p.c.

dott. Roberto Occhiuto

Presidente Giunta Regionale

[presidente@pec.regione.calabria.it](mailto:presidente@pec.regione.calabria.it)

dott. Luciano Vigna

Capo di Gabinetto

[capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it](mailto:capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it)

**Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Coordinamento strategico società, fondazioni, enti — Ridefinizione funzioni ed attività delle strutture amministrative. Revisione deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 527.". Riscontro pec del 27/12/2021.**

A riscontro della pec del 27/12/2021, relativa alla proposta deliberativa "Coordinamento strategico società, fondazioni, enti — Ridefinizione funzioni ed attività delle strutture amministrative. Revisione deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 527." di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e preso atto che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il provvedimento *"non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale"*, si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

**Dott. Filippo De Cello**



de cello filippo  
27.12.2021  
15:52:02  
GMT+00:00

1 di 1

Allegato alla deliberazione  
n. 615 del 28 dicembre 2021  
Allegato 1



***“Funzioni ed attività in materia di coordinamento e controllo  
delle società partecipate, fondazioni, enti strumentali”***

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>DIPARTIMENTO “PRESIDENZA”</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1</b> | Supporta i Dipartimenti regionali che esercitano la vigilanza sulle attività nell'istruttoria degli atti di nomina, revoca e decadenza degli organi degli enti strumentali e dipendenti, delle aziende e agenzie, delle società e fondazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>2</b> | Effettua l'istruttoria e propone le deliberazioni in materia di costituzione di nuove società e fondazioni o variazione nelle partecipazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>3</b> | Supporta il Presidente della Giunta Regionale o i suoi delegati per le attività concernenti la partecipazione alle assemblee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>4</b> | Cura, sulla base delle comunicazioni inviate dalle società partecipate e con riferimento all'ordine del giorno indicato, gli adempimenti previsti per la partecipazione alle assemblee e predispone specifiche relazioni per il Presidente della Giunta regionale sulle questioni di propria competenza, coordinando la propria attività con quella dei Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>5</b> | Rilascia, d'ufficio o su richiesta dei Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, entro 15 giorni dalla richiesta, salvo che non siano necessari chiarimenti o integrazioni, pareri obbligatori in ordine alle proposte di deliberazione relative a; <ul style="list-style-type: none"> <li>- acquisizione di nuove partecipazioni;</li> <li>- acquisizione di nuove partecipazioni da parte delle società controllate già esistenti;</li> <li>- aumenti di capitale sociale;</li> <li>- copertura delle perdite;</li> <li>- modifiche statutarie;</li> <li>- approvazione di strategie aziendali.</li> </ul> |
| <b>6</b> | Congiuntamente con i Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, effettua l'istruttoria necessaria per l'approvazione degli statuti sociali e dei patti parasociali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>7</b> | Partecipa ai tavoli tecnici che interessano gli enti, le agenzie, le aziende, le società e le fondazioni, garantendo il necessario supporto ai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività in ordine al superamento delle criticità ed alla definizione delle iniziative giudiziali e stragiudiziali relative alla gestione sociale, cura direttamente, ove necessario, i rapporti con altre strutture e organi ai fini della risoluzione delle problematiche insorte.                                                                                                                                          |
| <b>8</b> | Predispone dossier periodici sui soggetti controllati contenenti proposte di risoluzione di eventuali problematiche insorte e di adeguate misure correttive, al fine di consentire al Presidente della Giunta Regionale di adottare indirizzi per l'azione amministrativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>9</b> | Predispone relazioni periodiche sull'attuazione, revisione e perfezionamento della strategia regionale relativa ad enti, agenzie, aziende, società e fondazioni, rapportandosi costantemente con l'Ufficio di Gabinetto del Presidente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10</b> | Effettua l'istruttoria e propone la deliberazione relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche sulla base delle notizie trasmesse dai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, adottando i relativi provvedimenti con l'indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione dei piani. |
| <b>11</b> | Esegue l'istruttoria e propone la deliberazione relativa al provvedimento annuale di analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione regionale ed all'eventuale piano di riassetto ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.                                                                                                                          |
| <b>12</b> | Elabora annualmente un report su enti strumentali, agenzie, aziende, società e fondazioni in cui vengono riportate, in particolare, la compagine sociale, la composizione degli organi di amministrazione e controllo e i dati sintetici contabili.                                                                                                                                               |
| <b>13</b> | Sottopone alla Giunta Regionale l'approvazione e l'aggiornamento dell'elenco di enti, aziende, agenzie e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>14</b> | Esegue, sulla base delle comunicazioni obbligatorie poste in essere dai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività e dei soggetti partecipati, l'implementazione e l'aggiornamento delle banche dati previste dalla normativa vigente degli enti strumentali, le società e le fondazioni.                                                                                            |
| <b>15</b> | Comunica al responsabile della trasparenza i dati relativi a società, fondazioni ed enti strumentali e dipendenti per le pubblicazioni previste dalla vigente normativa.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>16</b> | Elabora circolari di coordinamento destinate ai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività degli enti strumentali e dipendenti, sulle aziende, agenzie, società e fondazioni, nonché ai soggetti vigilati e partecipati, al fine di assicurare il rispetto delle normative e la gestione dei flussi informativi.                                                                     |
| <b>17</b> | Esamina e monitora l'attuazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico sulle società partecipate, informando sull'esito i Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività e il Dipartimento "Economia e Finanze".                                                                                                                        |
| <b>18</b> | Supporta i Dipartimenti che esercitano la vigilanza sull'attività in ordine ad eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo di enti, agenzie, aziende, società e fondazioni.                                                                                                                                                                   |
| <b>19</b> | Monitora le attività dei Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività in ordine alle verifiche del rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di società, fondazioni ed enti strumentali regionali                                                                                                                                                        |
| <b>20</b> | Monitora la predisposizione, da parte dei Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, degli atti da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali e della magistratura contabile e degli atti di irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in tema di contenimento della spesa in base alle norme vigenti.                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>B</b>  | <b>DIPARTIMENTO "ECONOMIA E FINANZE"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>1</b>  | Effettua, mediante indicatori, sulla base della documentazione inviata dalle società partecipate e dai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, l'analisi economico-finanziaria dei bilanci delle società in cui la Regione possiede una maggioranza qualificata.                                                                                                                 |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b>  | Effettua, sulla base della documentazione inviata dalle società partecipate e dai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, la verifica della redditività del capitale investito nelle società in cui la Regione possiede una quota di minoranza.                                                                                                                                                                                    |
| <b>3</b>  | Effettua, sulla base della documentazione inviata dalle fondazioni e dai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, l'analisi economico-finanziaria dei bilanci delle fondazioni regionali.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>4</b>  | Su richiesta del Dipartimento "Presidenza", entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione a supporto dell'istruttoria, salvo che non siano necessari chiarimenti o integrazioni, rende parere in ordine agli aspetti contabili di propria competenza sugli atti inerenti alla costituzione e/o alle variazioni di società, fondazioni ed enti strumentali o dipendenti che hanno riflessi sul bilancio regionale.                            |
| <b>5</b>  | Predisporre ed invia al Dipartimento "Presidenza", entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione a supporto dell'istruttoria, salvo che non siano necessari chiarimenti o integrazioni e, comunque, in tempo utile per l'assemblea, specifico report analitico in merito agli aspetti contabili aventi riflessi sul bilancio regionale per consentire l'esercizio dei diritti di azionista dei delegati regionali alle assemblee societarie. |
| <b>6</b>  | Fornisce al Dipartimento "Presidenza" le informazioni di competenza utili alla revisione straordinaria e ordinaria delle partecipazioni anche ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>7</b>  | Effettua l'istruttoria relativa ai procedimenti concernenti i bilanci ed i rendiconti di enti, aziende e agenzie regionali trasmessi dai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.                                                                                                                                                                             |
| <b>8</b>  | Predisporre circolari e direttive per gli enti strumentali, le società e le fondazioni relativamente agli aspetti contabili di competenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>9</b>  | Sottopone alla Giunta Regionale l'approvazione e l'aggiornamento dell'elenco di enti, agenzie, aziende e società componenti del Gruppo Regione Calabria ai fini della redazione del bilancio consolidato.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>10</b> | Comunica agli enti, alle aziende e alle società la partecipazione al Gruppo Regione Calabria ai fini della redazione del bilancio consolidato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>11</b> | Impartisce direttive a enti strumentali, agenzie, aziende, società e fondazioni necessarie per la predisposizione del bilancio consolidato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>12</b> | Cura gli adempimenti per l'elaborazione del bilancio consolidato, consolida le scritture contabili di enti, aziende, agenzie, società e fondazioni anche sulla base dei documenti contabili acquisiti dai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività e predisporre la proposta di bilancio consolidato regionale.                                                                                                                      |
| <b>13</b> | Trasmette al Dipartimento "Presidenza" informazioni e dati relativi a enti, aziende, agenzie, società e fondazioni al fine di assicurare la gestione dei flussi.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>14</b> | Appone il visto di parificazione con le scritture contabili della Regione al fine di attestare la corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione indicate nei conti presentati dagli agenti contabili delle società partecipate e quelli riportati nel conto del patrimonio.                                                                                                                                                             |
| <b>C</b>  | <b>DIPARTIMENTI CHE ESERCITANO LA VIGILANZA SULLE ATTIVITA' DI ENTI STRUMENTALI O DIPENDENTI, AGENZIE E AZIENDE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Esercitano la vigilanza sulle attività di enti strumentali o dipendenti, delle aziende e agenzie regionali.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>2</b>  | Curano l'istruttoria degli atti di nomina, revoca e decadenza degli organi degli enti strumentali e dipendenti, delle aziende e delle agenzie.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3</b>  | Effettuano, anche mediante l'esercizio di poteri ispettivi, la verifica sul contenimento della spesa nel corso dell'esercizio finanziario e obbligatoriamente in sede di esame dei documenti contabili consuntivi e propongono alla Giunta Regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.                                                          |
| <b>4</b>  | Trasmettono al Dipartimento "Presidenza" gli atti di cui al punto precedente per lo svolgimento delle attività di competenza.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>5</b>  | Curano l'istruttoria, coordinandosi con il Dipartimento "Presidenza", nei procedimenti per eventuali irrogazioni di sanzioni previste dalla normativa vigente in tema di contenimento della spesa, nonché per la predisposizione delle relazioni da inviare alla Magistratura contabile e da sottoporre agli organi di indirizzo politico amministrativo.                                |
| <b>6</b>  | Propongono gli obiettivi annuali da assegnare agli enti strumentali o dipendenti, ed alle aziende e agenzie regionali vigilate.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>7</b>  | Inviano, entro i termini di legge, al Dipartimento "Economia e Finanze" i bilanci di previsione e i rendiconti approvati dagli enti, dalle aziende e dalle agenzie regionali vigilate, corredati dall'istruttoria e dal parere di competenza ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.                                                                      |
| <b>8</b>  | Acquisiscono i bilanci di esercizio approvati dagli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>9</b>  | Effettuano, con cadenza almeno annuale, la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con gli enti vigilati assicurando l'assenza di discordanze e garantendo la trasmissione al Dipartimento "Economia e Finanze" di specifica informativa, asseverata dagli organi di revisione, ai sensi della lettera j), comma 6, dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. |
| <b>10</b> | Trasmettono al Dipartimento "Presidenza" le informazioni necessarie per l'implementazione delle banche dati secondo i tempi e le modalità previste.                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>D</b>  | <b>DIPARTIMENTI CHE ESERCITANO LA VIGILANZA SULLE ATTIVITA' DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE E SULLE FONDAZIONI REGIONALI</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>1</b>  | Esercitano la vigilanza sulle attività delle società a partecipazione regionale e delle fondazioni regionali.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>2</b>  | Curano l'istruttoria degli atti di nomina, revoca e decadenza degli organi delle società e fondazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3</b>  | Acquisiscono il parere del Dipartimento "Presidenza", curano l'istruttoria e propongono le deliberazioni relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- acquisizione di nuove partecipazioni:</li> <li>- acquisizione di nuove partecipazioni da parte delle società controllate già esistenti,</li> <li>- aumenti di capitale sociale;</li> </ul>                                 |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- copertura delle perdite;</li> <li>- modifiche statutarie;</li> <li>- approvazione di strategie aziendali.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>4</b>  | Acquisiscono atti o documenti da società e fondazioni, ai fini dell'attività di controllo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>5</b>  | Effettuano, con cadenza almeno annuale, la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con società e fondazioni vigilate, assicurando l'assenza di discordanze e garantendo la trasmissione al Dipartimento "Economia e Finanze" di specifica informativa, asseverata dagli organi di revisione, ai sensi della lettera j), comma 6, dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. |
| <b>6</b>  | Effettuano, anche mediante l'esercizio di poteri ispettivi, la verifica sul contenimento della spesa nel corso dell'esercizio finanziario e obbligatoriamente in sede di esame dei documenti contabili consuntivi e propongono alla Giunta Regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.                                                                       |
| <b>7</b>  | Inviano al Dipartimento "Presidenza" l'esito dell'istruttoria effettuata in ordine al rispetto degli obblighi in materia di contenimento della spesa anche ai fini del monitoraggio dei flussi informativi.                                                                                                                                                                                           |
| <b>8</b>  | Curano l'istruttoria, coordinandosi con il Dipartimento "Presidenza", nei procedimenti per eventuali irrogazioni delle sanzioni previste dalla normativa vigente in tema di contenimento della spesa, nonché per la predisposizione delle relazioni da inviare alla Magistratura contabile e da sottoporre agli organi di indirizzo politico amministrativo.                                          |
| <b>9</b>  | Predispongono ed inviano al Dipartimento "Presidenza" specifica relazione debitamente sottoscritta entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione a supporto dell'istruttoria, salvo che non siano necessari chiarimenti o integrazioni e, comunque, in tempo utile per l'assemblea, per consentire l'esercizio dei diritti di azionista dei delegati regionali alle assemblee societarie.      |
| <b>10</b> | Verificano l'assolvimento da parte di società e fondazioni coinvolte degli adempimenti relativi all'approvazione del bilancio consolidato con particolare riferimento all'approvazione dei bilanci nei termini di legge adeguati ai fini del consolidamento.                                                                                                                                          |
| <b>11</b> | Partecipano al processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie e al processo di riordino delle fondazioni ponendo in essere le misure per l'attuazione dei piani di rispettiva competenza.                                                                                                                                                                              |
| <b>12</b> | Inviano al Dipartimento "Presidenza", secondo le scadenze fissate, tutte le informazioni ed attestazioni necessarie all'implementazione e all'aggiornamento delle banche dati in materia di società partecipate/fondazioni.                                                                                                                                                                           |
| <b>13</b> | Curano e gestiscono i "contratti di servizio" normativamente previsti ed elaborano indicatori extra contabili (standard qualitativi e tecnici) previsti dai contratti stessi provvedendo al loro costante monitoraggio.                                                                                                                                                                               |
| <b>14</b> | Verificano i documenti programmatici delle società e delle fondazioni e monitorano lo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi previsti.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>15</b> | Valutano con cadenza semestrale gli standard quali-quantitativi e analizzano la relazione sulla gestione degli organi di amministrazione delle società e delle fondazioni.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>16</b> | Inviano al Dipartimento "Presidenza" apposita relazione concernente le risultanze delle verifiche di cui ai due punti precedenti.                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>E</b> | <b>COMPETENZE DEGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI O DIPENDENTI, DELLE AZIENDE E DELLE AGENZIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>1</b> | Inviano, entro i termini di legge al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività, i bilanci di previsione e i rendiconti (se in contabilità finanziaria) ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2</b> | Inviano al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività i bilanci di esercizio (se in contabilità economico-patrimoniale) approvati entro i termini previsti dalla normativa di riferimento.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>3</b> | Trasmettono al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività, al Dipartimento "Presidenza" e al Dipartimento "Economia e Finanze" tutte le informazioni, i documenti e i dati previsti dalla normativa di riferimento, o richiesti per lo svolgimento delle funzioni di competenza.                                                                                                                                                                        |
| <b>4</b> | Trasmettono ai Dipartimenti regionali che esercitano la vigilanza, nonché al Dipartimento "Presidenza" ai fini del monitoraggio dei flussi, le informazioni necessarie per verificare le attività gestorie, nonché il rispetto delle misure di contenimento della spesa normativamente previste e per l'istruttoria sull'autorizzazione preventiva della Giunta Regionale concernente le spese per il personale a qualunque titolo, secondo la normativa vigente in materia. |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>F</b> | <b>COMPETENZE DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1</b> | Inviano, entro i termini di legge, al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività i bilanci di esercizio approvati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>2</b> | Trasmettono al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività e al Dipartimento "Economia e Finanze" tutte le informazioni, i documenti e i dati richiesti previsti dalla normativa di riferimento, nonché quelli richiesti per le attività di controllo di competenza.                                                                                                                                                                                     |
| <b>3</b> | Fermo restando quanto previsto per le società <i>in house providing</i> , trasmettono ai Dipartimenti regionali che esercitano la vigilanza sulle attività e al Dipartimento "Presidenza" le informazioni necessarie per valutare il rispetto delle misure di contenimento della spesa legislativamente previste e per consentire l'istruttoria sulle attività concernenti l'esercizio dei poteri del Socio.                                                                 |
| <b>4</b> | Assolvono agli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico sulle società partecipate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>G</b> | <b>COMPETENZE DELLE FONDAZIONI REGIONALI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1</b> | Inviano, entro i termini di legge al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività, i bilanci di esercizio approvati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>2</b> | Trasmettono al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività, al Dipartimento "Presidenza" e al Dipartimento "Economia e Finanze" tutte le informazioni, i documenti e i dati previsti dalla normativa di riferimento, o richiesti per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza di competenza.                                                                                                                                                           |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b> | Fermo restando quanto previsto per le fondazioni <i>in house providing</i> , trasmettono al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività e al Dipartimento “Presidenza” le informazioni necessarie per valutare il rispetto delle misure di contenimento della spesa legislativamente previste. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Allegato 2

**“Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività di  
Enti Strumentali, Società e Fondazioni regionali”**

| <b>SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE</b> | <b>DIPARTIMENTO VIGILANTE</b>                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Sacal SpA                                  | Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità         |
| Ferrovie della Calabria Srl                | Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità         |
| Terme Sibarite SpA                         | Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità         |
| Aeroporto S. Anna SpA in fallimento        | Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità         |
| Sogas SpA in fallimento                    | Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità         |
| Fincalabra SpA                             | Sviluppo Economico e Attrattori Culturali          |
| Comalca Srl                                | Sviluppo Economico e Attrattori Culturali          |
| Comarc Srl in liquidazione                 | Sviluppo Economico e Attrattori Culturali          |
| Comac Srl in fallimento                    | Sviluppo Economico e Attrattori Culturali          |
| Banca Popolare Etica                       | Lavoro e Welfare                                   |
| Somesa Srl in liquidazione                 | Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione |
| Sorical SpA in liquidazione                | Territorio e Tutela dell'Ambiente                  |
| Stretto di Messina SpA in liquidazione     | Infrastrutture e Lavori Pubblici                   |
| Consorzio CIES in fallimento               | Istruzione, Formazione e Pari Opportunità          |
| Progetto Magna Grecia Srl in fallimento    | Istruzione, Formazione e Pari Opportunità          |

| <b>FONDAZIONI</b>                                                                         | <b>DIPARTIMENTO VIGILANTE</b>                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Fondazione Film Commission                                                                | Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità         |
| Fondazione Mediterranea Terina Onlus                                                      | Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione |
| Fondazione Calabria Etica in liquidazione                                                 | Lavoro e Welfare                                   |
| Fondazione FIELD in liquidazione                                                          | Lavoro e Welfare                                   |
| Fondazione Calabresi nel Mondo in liquidazione                                            | Istruzione, Formazione e Pari Opportunità          |
| Fondazione “Istituto regionale per la comunità Arbereshe di Calabria” in liquidazione     | Istruzione, Formazione e Pari Opportunità          |
| Fondazione “Istituto regionale per la comunità Grecoitaliana di Calabria” in liquidazione | Istruzione, Formazione e Pari Opportunità          |
| Fondazione “Istituto regionale per la comunità Occitana di Calabria” in liquidazione      | Istruzione, Formazione e Pari Opportunità          |

| <b>ENTI STRUMENTALI</b>                                                                          | <b>DIPARTIMENTO VIGILANTE</b>                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL)                       | Territorio e Tutela dell'Ambiente                  |
| Ente per i Parchi Marini Regionali                                                               | Territorio e Tutela dell'Ambiente                  |
| Ente Parco delle Serre                                                                           | Territorio e Tutela dell'Ambiente                  |
| Agenzia Regionale Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA)                              | Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione |
| Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC)                             | Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione |
| Azienda Forestale della Regione Calabria (AFOR) in liquidazione coatta amministrativa            | Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione |
| Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (Azienda Calabria Verde) | Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione |

|                                                                                                                              |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Azienda Calabria Lavoro                                                                                                      | Lavoro e Welfare                           |
| Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP Calabria)                                                   | Infrastrutture e Lavori Pubblici           |
| Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ART-CAL)                                                                    | Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità |
| Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive Regione Calabria (CORAP) in liquidazione coatta amministrativa | Sviluppo Economico e Attrattori Culturali  |



## Allegato 3

**“Direttiva sul modello di governance  
delle società e delle fondazioni *in house providing* regionali”**

**1) Ambito di applicazione**

La presente direttiva mira a definire i rapporti tra le diverse strutture regionali che esercitano funzioni di controllo sulle società e sulle fondazioni *in house providing* della Regione Calabria.

**2) Esercizio del controllo analogo**

**2.1** Il controllo analogo sulle società e sulle fondazioni *in house providing*, anche indirette, dalla Regione Calabria si estende:

- alla verifica della sussistenza, mediante controllo preventivo degli statuti, dei requisiti previsti per le società e fondazioni *in house providing*, anche con riferimento alla nomina e alla designazione degli amministratori e dei revisori;
- alle modifiche statutarie;
- alla pianta organica e alla sua variazione, all'opportunità e sostenibilità giuridica, finanziaria ed economica dei conferimenti d'incarico per consulenze a valere sul bilancio della società nonché alle modalità di assunzione del nuovo personale;
- alla procedura di nomina della dirigenza apicale;
- alle strategie e politiche aziendali e ad ogni azione che incida sull'indirizzo strategico delle società e delle fondazioni *in house*, nonché alle decisioni dell'organo amministrativo al fine di consentire il concreto controllo dell'indirizzo strategico della società;
- agli atti di straordinaria amministrazione.

Il compimento di ognuna delle attività indicate al punto precedente da parte di ciascuna delle società e delle fondazioni *in house*, pertanto, deve essere preventivamente autorizzata dal Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività della società o della fondazione *in house providing*, previo parere obbligatorio del Dipartimento “Presidenza”.

A tal fine, le società e le fondazioni *in house providing*, anche indirette, della Regione Calabria devono ottemperare agli obblighi informativi posti nel presente documento, trasmettendo al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività qualunque atto o documento che rientri tra le attività soggette a controllo analogo per come sopra specificate, prima di procedere con la deliberazione conseguente e secondo la tempistica di cui al capoverso successivo. L'organo di vigilanza del soggetto controllato (nel caso di società è il collegio sindacale) è tenuto a vigilare sui predetti obblighi informativi.

Entro 7 giorni dal ricevimento della predetta documentazione, i Dipartimenti regionali che esercitano la vigilanza sulle attività effettuano motivata richiesta di parere obbligatorio al Dipartimento “Presidenza” che lo rilascia entro i successivi 10 giorni.

Laddove la richiesta di parere presupponga una specifica conoscenza delle strategie e attività della società e della fondazione *in house providing*, il Dipartimento competente per materia che esercita la vigilanza sulle attività deve fornire al Dipartimento “Presidenza” una valutazione di tipo tecnico.

Il Dipartimento “Presidenza” e i Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dovranno vigilare specificatamente in ordine alla permanenza dei requisiti previsti per le società e le fondazioni *in house providing*.

**2.2** Le società e le fondazioni *in house providing*, anche indirette, della Regione Calabria, secondo le tempistiche che verranno dettate dai Dipartimenti regionali che vigilano sull'attività, dovranno apportare le eventuali modifiche statutarie e di *governance* tese a garantire la presenza dei requisiti richiesti ai fini degli affidamenti diretti.

Più specificatamente, gli statuti delle società e delle fondazioni *in house providing* della Regione Calabria, anche indirette, devono garantire il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii. cui si rimanda integralmente.

In particolare:

- a) l'Amministrazione regionale esercita sulla società o sulla fondazione *in house providing* un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'ottanta per cento delle attività (fatturato) della società o fondazione *in house providing* è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di attività (fatturato) sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società o della fondazione;
- c) nella società o fondazione *in house providing* non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva si fa riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alle società e fondazioni *in house providing* nonché alla normativa vigente in materia e alla documentazione definita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)<sup>1</sup>.

**2.3** Tutti gli atti devono essere obbligatoriamente inviati, entro 5 giorni dall'adozione degli stessi, al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività nonché al Dipartimento “Presidenza”.

**2.4** L'organo amministrativo della società o della fondazione *in house providing* trasmette al Dipartimento “Presidenza” nonché al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività, entro sessanta giorni successivi a ciascun semestre, una relazione sull'andamento della situazione economico-finanziaria.

**2.5** Le società e le fondazioni *in house providing* trasmettono trimestralmente al Dipartimento “Presidenza”, al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sul soggetto partecipato e ai Dipartimenti regionali che procedono agli affidamenti, il prospetto riepilogativo delle informazioni e dei dati relativi a ciascun affidamento diretto, secondo le modalità definite dal Dipartimento

---

<sup>1</sup>Si fa riferimento, in particolare, alle linee Guida ANAC che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

“Presidenza” di concerto con il Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sul soggetto partecipato.

Le società e le fondazioni *in house providing* trasmettono al Dipartimento “Presidenza”, al Dipartimento “Economia e Finanze” e al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sul soggetto partecipato, per quanto di competenza e almeno 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio, il prospetto riepilogativo recante le informazioni e i dati relativi a ciascun affidamento diretto, obbligatoriamente validato dai singoli Dipartimenti regionali che affidano le commesse.

**2.6** Nel rispetto della normativa vigente, il controllo sull'andamento e correttezza dei singoli servizi offerti, oggetto di affidamento diretto, è effettuato dal Dipartimento regionale che procede all'affidamento.

**2.7** In relazione a ciascun servizio oggetto di affidamento diretto, le società e le fondazioni *in house providing* devono implementare un sistema di contabilità analitica per commessa, che preveda un budget di spesa da sottoporre al Dipartimento regionale che effettua l'affidamento ed un sistema di controllo di gestione che permetta la verifica ed il monitoraggio dei costi sostenuti sulla commessa nel periodo di esecuzione della stessa.

**2.8** Quest'ultimo Dipartimento predispone trimestralmente specifica relazione sull'andamento dei servizi affidati da trasmettere al Dipartimento “Presidenza” e al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività. Tale relazione dovrà contenere tutte le informazioni relative ai servizi affidati e all'andamento della commessa.

**2.9** Al fine di coniugare le attività di controllo analogo con le necessità operative delle società, gli organi societari, amministrativo e di controllo, sono tenuti a collaborare con i Dipartimenti regionali. In particolare, in relazione alle materie trattate nelle sedute del consiglio di amministrazione, il collegio sindacale è tenuto, in relazione alle materie trattate, a verificare se le stesse rientrino o meno nell'ambito del controllo analogo, prima che vengano poste all'attenzione dell'Assemblea dei soci. Di tale attività di vigilanza occorre dare evidenza nel verbale dell'organo amministrativo a margine di ogni punto all'ordine del giorno trattato. Nell'ipotesi in cui la materia trattata rientra nel controllo analogo, il collegio sindacale invita l'organo amministrativo ad attivare la relativa procedura.

**2.10** Oltre che nella ipotesi di cui al punto 2.5 secondo capoverso, resta sempre valida per l'invio al Dipartimento “Presidenza” e al Dipartimento regionale che esercita la vigilanza sulle attività i documenti di supporto ad ogni punto all'ordine del giorno, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

## **A.R.C.E.A.**

(Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura)  
Istituita ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.Lgs. n° 165/1999 e della L.R. n° 24/2002

# **STATUTO**

Approvato con Delibera di Giunta Regionale dell'8 agosto 2005, n. 748 e successive  
modificazioni ed integrazioni

## **STATUTO**

### **Articolo 1 Istituzione dell'ARCEA**

1. E' istituita, ai sensi dell'art. 3, 3° comma del D.Lgs. 29 maggio 1999, n° 165, l'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA).
2. L'ARCEA ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale e dispone di proprio personale secondo quanto previsto dal presente Statuto.
3. L'Agenzia ha sede in Catanzaro e può dotarsi di strutture sul territorio.
4. L'ARCEA è riconosciuta secondo le modalità e le procedure previste dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. N° 165/99.

### **Articolo 2 Funzioni e competenze**

1. All'ARCEA sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Calabria degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, dagli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziato e/o cofinanziato dai due Fondi FEAGA e FEASR di cui al Regolamento (CE) n. 1290/05 del 21 giugno 2005.
2. All'ARCEA potrà essere affidata anche dalle Province, dalle Comunità Montane, dai Comuni, dai Parchi, dai Consorzi di bonifica e da altri enti pubblici operanti sul territorio della Regione, la funzione di organismo pagatore. In questo caso all'ARCEA possono essere affidate anche le sole funzioni di cui ai punti b) e c) del successivo comma 3.
3. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del Regolamento (CE) n. 885/06 della Commissione del 21 giugno 2006, l'ARCEA provvede a:
  - a) autorizzare i pagamenti, determinando l'importo che, in esito all'istruttoria, deve essere erogato al richiedente conformemente alla normativa comunitaria e nazionale;
  - b) eseguire i pagamenti, impartendo istruzioni all'istituto tesoriere designato;
  - c) contabilizzare i pagamenti, attraverso la registrazione nei propri libri contabili, con l'utilizzazione di un sistema informatizzato e la preparazione di sintesi periodiche di spesa, anche al fine delle dichiarazioni all'AGEA secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia; nei libri contabili devono essere, altresì, registrati i finanziamenti del Fondo, segnatamente, per quanto riguarda gli anticipi non liquidati e i debitori.

### **Articolo 3 Rapporti con gli altri Enti**

1. L'ARCEA:
  - a) fornisce all'AGEA, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, tutte le informazioni necessarie per le previste comunicazioni alla Commissione dell'Unione Europea;

b) (abrogato)

c) (abrogato)

d) inoltra all'AGEA le prescritte rendicontazioni periodiche ed annuali e, per il tramite dell'AGEA, al Ministero dell'Economia e delle Finanze richieste motivate per anticipazione di spesa per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari.

#### **Art. 4**

##### **Gestione delle informazioni**

1. L'ARCEA, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti assegnate dal presente statuto, si avvale, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 30 aprile 1998, n°173, dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e degli altri servizi informatici regionali.

#### **Art. 5**

##### **Regolamenti e struttura**

1. I regolamenti approvati con provvedimento direttoriale disciplinano l'articolazione e il funzionamento delle strutture amministrative e contabili dell'ARCEA, l'attività, i compiti e le attribuzioni del personale.

2. I regolamenti, tenuto conto del Regolamento (CE) n. 885/06 nonché delle linee direttrici per la liquidazione dei conti dei Fondi FEAGA e FEASR, tra l'altro:

a) Prevedono la separazione delle strutture cui è affidato lo svolgimento delle funzioni di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti, nonché la costituzione dei servizi di controllo interno e tecnico;

b) Garantiscono che la ripartizione dei compiti avvenga in modo che nessun funzionario abbia contemporaneamente più incarichi di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione, e che nessun funzionario svolga uno dei compiti predetti senza che il suo lavoro sia controllato da un secondo funzionario;

c) Introducono un sistema di controllo che consenta di individuare con certezza e celerità le responsabilità dei singoli funzionari nell'esercizio delle proprie funzioni, determinando le competenze attribuite a ciascun funzionario.

#### **Art. 6**

##### **Personale**

1. Al personale dell'ARCEA si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del comparto Enti Locali - Regione.

2. La struttura organizzativa è caratterizzata dalla flessibilità dei servizi e degli uffici, con la conseguente fungibilità delle unità lavorative. Il personale assegnato a ciascun ufficio o servizio potrà essere assegnato a diversa funzione in via temporanea o permanente, su disposizione del Direttore.

3. La rappresentazione grafica della struttura dell'ARCEA e tutto il suo contenuto, sono meramente indicativi e modificabili dal Direttore, ai sensi dell'art. 10, comma 6, lett. i) del presente Statuto.

**Art .7****Utilizzazione di risorse umane esterne**

1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, in relazione ad esigenze operative particolari e in mancanza o indisponibilità di specifiche figure professionali interne, l'ARCEA potrà utilizzare risorse umane esterne, anche acquisendo collaborazioni e consulenze con contratti di diritto privato, stipulati con singoli o con associazioni od organismi pubblici e/o privati.
2. Con i contratti di cui al primo comma del presente articolo l'ARCEA può affidare ai soggetti quivi contemplati, lo svolgimento di singole fasi del procedimento, ferma restando la responsabilità dell'ARCEA per le determinazioni assunte e il controllo dell'opera svolta.

**Art .8****Affidamento di servizi**

1. L'ARCEA, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, può stipulare apposite convenzioni con i Centri Autorizzati dalla normativa nazionale, di Assistenza Agricola (CAA).
2. L' ARCEA può altresì, stipulare convenzioni con le associazioni dei produttori e con le Organizzazioni professionali riconosciute ed operanti nel territorio Regionale per lo svolgimento delle attività attribuite alle Associazioni ed alle Organizzazioni professionali dalla normativa comunitaria e nazionale.
3. L'ARCEA, per il suo funzionamento e come Organismo Pagatore, stipulerà convenzioni per l'affidamento del servizio di Tesoreria e di Cassa con Istituti di Credito, nel rispetto delle norme vigenti.

**Art .9****Organi**

1. Sono organi dell'ARCEA:
  - a) il Direttore;
  - b) (*abrogato*);
  - c) ***L'Organo di Revisione dei Conti.***

**Art .10****Il Direttore**

1. Il Direttore dell'ARCEA è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa individuazione mediante pubblica selezione, dei candidati idonei, che abbiano comprovate competenze ed esperienze dirigenziali nel settore di operatività dell'Agenzia.
2. Il Direttore dura in carica cinque anni, salvo quanto previsto dal comma 1 del successivo art. 19.
3. L'incarico di Direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive nonché con lo

svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici ,al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.

4. Il Direttore può essere revocato dalla Giunta Regionale, con motivata delibera, previa valutazione negativa del suo operato.

5. Al Direttore spetta un'indennità equiparata agli emolumenti corrisposti al Dirigente Generale della Regione Calabria.

6. Il Direttore:

a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e sovrintende all'attività Amministrativa;

b) adotta gli atti di recepimento degli indirizzi comunitari, nazionali e regionali. Approva ed adotta in forma di decreto gli atti necessari all'azione e alla gestione amministrativa;

c) definisce gli obiettivi e ne verifica il conseguimento;

d) approva regolamenti, piani e programmi predisposti dai Dirigenti;

e) approva per le entrate e le spese afferenti il funzionamento, il bilancio di previsione ,le relative variazioni, il bilancio di esercizio ed il conto consultivo;

f) propone alla Giunta Regionale le variazioni della pianta organica che comportino un aumento dello stanziamento complessivo a carico del bilancio regionale;

g) stipula atti, contratti e convenzioni;

h) gradua le funzioni, attribuisce gli incarichi ai Dirigenti ed al personale e ne definisce le indennità nel rispetto delle norme contenute nei rispettivi contratti collettivi di lavoro. Adotta i provvedimenti di mobilità interna dei Dirigenti e del personale;

i) definisce la struttura organizzativa dell'Agenzia ed adotta le innovazioni utili all'ottimizzazione della struttura ed al suo funzionamento, per il migliore conseguimento degli obiettivi;

7. In caso di temporanea assenza o impedimento il Direttore è sostituito da un Dirigente da lui stesso designato

#### **Art .11** **Il Comitato di indirizzo (abrogato)**

## Art .12

### L'Organismo di Revisione dei Conti<sup>1</sup>

1. ***L'Organismo di Revisione dei Conti è nominato dalla Giunta Regionale ed è composto da un membro effettivo e da uno supplente, entrambi iscritti nel registro dei Revisori contabili.***
2. ***L'Organismo di Revisione dei Conti*** resta in carica tre anni.
3. ***L'Organismo di Revisione dei Conti***, per l'esercizio del controllo sull'Amministrazione dell'Agenzia:
  - a) Esamina i bilanci preventivi, le variazioni di bilancio ed i conti consuntivi afferenti le entrate e le spese di funzionamento dell'Agenzia, esprimendo all'uopo pareri e redigendo apposite relazioni;
  - b) effettua la verifica, almeno una volta ogni trimestre, della cassa e dei valori dell' Agenzia o da questa ricevuti a qualsiasi titolo.
4. Qualora ***L'Organismo di Revisione dei Conti*** accerti gravi irregolarità nella gestione dell'Agenzia deve fornire tempestiva informativa al Direttore ed al Comitato di Vigilanza di cui al successivo art. 16, comma 3.
5. Tutti gli atti ***dell' Organismo di Revisione dei Conti*** sono notificati al Direttore dell'Agenzia.
6. ***L'indennità annua spettante al membro effettivo dell'Organismo di Revisione dei Conti è pari ad euro 4.000,00 annue al lordo delle ritenute di legge. Al membro supplente compete un'indennità solo in caso e per il periodo di sostituzione del sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo. L'indennità, come corrisposta, è da intendersi comunque comprensiva del rimborso delle spese a qualsiasi titolo.***
7. L' ***Organismo di Revisione dei Conti*** Revisione può essere revocato dalla Giunta Regionale, con motivata delibera.
8. ***Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Collegio dei Revisori in carica, ovvero a seguito di cessazione anticipata di anche uno solo dei suoi componenti.***

## Art .13

### Controlli e verifiche

1. Le procedure messe in atto dall' ARCEA devono garantire che le domande soddisfino i requisiti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale per poter accedere agli aiuti e che i pagamenti siano erogati esclusivamente ai richiedenti .
2. Il controllo amministrativo si svolge anche attraverso l'utilizzo dei servizi forniti dall'

---

<sup>1</sup> Articolo così modificato con D.G.R. n. 157 del 10 maggio 2013.

AGEA, dei dati del servizio informativo regionale e dei dati del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)

3. Il servizio di controllo interno esegue verifiche sulle procedure di erogazione di aiuti sulla base di programmi di autocontrollo, allo scopo di valutare la conformità delle procedure adottate dalla normativa nazionale e comunitaria.

4. In caso di accertamento di indebito percepimento degli aiuti da parte dei soggetti richiedenti, l'ARCEA recupera, per conto dei Fondi relativi ai regimi di spesa FEAGA e FEASR e degli altri soggetti finanziatori, tutte le somme indebitamente percepite, applicando i criteri previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

#### **Art. 14**

##### **Bilancio e certificazione**

1. Il bilancio di funzionamento dell'ARCEA inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.

2. Il Direttore predispone il bilancio preventivo annuale entro il 31 ottobre dell'anno precedente e il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

3. Le procedure di gestione contabile e di predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi sono contenute nei regolamenti di cui all'art. 5 del presente Statuto.

4. L'esercizio finanziario comunitario riferito alla gestione dei finanziamenti erogati dai Fondi FEAGA e FEASR ha inizio il 16 ottobre e si chiude il 15 ottobre dell'anno successivo, secondo la vigente normativa comunitaria.

5. I conti annuali comunitari sono certificati, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 165/1999, da società abilitate, non controllate dallo Stato o dalla Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi.

#### **Art. 15**

##### **Attribuzione e gestione delle risorse finanziarie**

1. Le entrate dell'ARCEA consistono:

a) nelle somme destinate all'ARCEA dall'Unione Europea per il finanziamento o il cofinanziamento degli aiuti comunitari e della struttura dell'organismo pagatore e nei rimborsi forfettari da parte del FEAGA e del FEASR.

b) nelle risorse assegnate ai sensi dell'art. 6, comma 4 del Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165;

c) negli stanziamenti determinati dal bilancio regionale;

d) nelle somme destinate dai soggetti che attribuiscono all'ARCEA compiti di organismo pagatore ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente Statuto.

2. Le somme assegnate all'ARCEA dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto, non sono considerate entrate ai sensi del comma precedente.

3. Le somme destinate agli aiuti comunitari, che costituiscono patrimonio distinto da quello dell'ARCEA sono gestite su un conto infruttifero intestato alla stessa Agenzia con la dicitura "aiuti comunitari" da tenersi presso la tesoreria provinciale dello Stato.

4. L'Agenzia, al fine di adempiere alle sue funzioni, individua, mediante il ricorso alle possibili procedure previste dal Decreto Legislativo n. 163/2006, "Codice dei contratti pubblici", l'istituto di credito bancario, singolo o in forma associata, a cui affidare l'attività di tesoreria e di cassa.

5. L'Agenzia stipula con l'istituto bancario, individuato nella forme previste dal comma 3, la convenzione di cui all'art. 47 del Decreto Legislativo n. 385/93 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

### **Art. 16**

#### **Vigilanza regionale**

1. La Regione esercita la vigilanza sulle attività dell'ARCEA sottoponendo, in particolare, al controllo di legittimità e di merito i seguenti atti:

a) Bilancio di previsione e relative variazioni;

b) Bilancio di esercizio;

c) *(Abrogato)*

d) Assunzioni del personale, con procedure concorsuali pubbliche o variazioni di pianta organica, entrambe comportanti un aumento dello stanziamento complessivo a carico del bilancio regionale.

2. Sono fatti salvi i controlli su eventuali ulteriori atti perché richiesti da norme comunitarie e nazionali di settore.

3. Il controllo di cui ai precedenti commi è esercitato dalla Giunta regionale sulla base di parere reso dal Comitato di Vigilanza, da istituire in via amministrativa presso il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale, composto da tre Dirigenti. E' fatta salva la definitiva approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione e del bilancio di esercizio di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1).

4. Gli atti da sottoporre a controllo sono inviati al Comitato di Vigilanza di cui al precedente comma 3, entro dieci giorni dalla loro adozione.

5. Le procedure di controllo devono concludersi entro i successivi 15 giorni, fatte salve le approvazioni di competenza del Consiglio regionale quando collegate ai documenti di bilancio preventivo e di esercizio della Regione.

**Art. 17****Fase di avvio. Buon funzionamento dell'ARCEA**

1. Il Direttore, al fine di attuare la piena operatività e garantire il buon funzionamento dell'Agenzia ha, altresì, la facoltà di stipulare convenzioni con l'AGEA, con altri Organismi Pagatori regionali e con loro Enti strumentali, finalizzate al processo di formazione del personale e all'acquisizione delle conoscenze, buone prassi tecniche e professionali per ottenere la massima efficienza del funzionamento dell'Agenzia;
2. L'ARCEA, oltre che dagli Enti pubblici di cui al D.Lgs. n. 165/01, può richiedere il comando, il distacco o il trasferimento di personale dalla Regione Calabria, dall'AGEA, dagli altri Organismi Pagatori e dagli Enti di cui al precedente art. 2, comma 2. Medesima facoltà è estesa anche agli Enti strumentali delle predette Amministrazioni, nonché a soggetti privati da quest'ultime partecipati, che perseguono interessi anche di natura pubblicistica.
3. Per le eventuali ulteriori disponibilità previste nella pianta organica si procede ai sensi della normativa vigente e del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché del regolamento di cui all'art. 5 del presente Statuto.
4. Il personale comandato, trasferito o distaccato all'ARCEA conserva la posizione giuridica, il trattamento economico e l'anzianità possedute presso l'Ente di provenienza, ivi compreso il Fondo di previdenza, se più vantaggiosi.

**Art. 18****Modifica statuto**

*(Abrogato)*

**Art. 19****Disposizioni transitorie**

1. La prima nomina del Direttore, dei Dirigenti, e del Collegio dei revisori, viene effettuata con provvedimento del Presidente pro-tempore della Giunta regionale. In sede di prima nomina, il mandato del Direttore in carica all'atto del riconoscimento dell'ARCEA quale Organismo Pagatore della Regione Calabria ad opera delle competenti Autorità Ministeriali, ha durata di cinque anni decorrenti dalla data del suddetto riconoscimento, in aggiunta al pregresso periodo già trascorso nella carica.
2. Fino alla data di riconoscimento dell'Agenzia quale organismo pagatore la Regione individua l'ARCEA – ai sensi e nel rispetto del punto 4) dell'allegato al Reg. (CEE) 1663/95 – quale organismo regionale di cui l'AGEA può avvalersi per lo svolgimento di cui all'art. 5, comma 3), del Decreto Legislativo 165/1999.

**Art. 20**  
**Copertura finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente Statuto, si provvede in termini di copertura di cassa mediante il prelevamento della somma dal bilancio di previsione della Regione.
2. Per gli anni successivi al 2006 gli importi dei relativi stanziamenti sono fissati dalle leggi annuali di bilancio.

**ARCEA**  
**Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in**  
**Agricoltura**

**REGOLAMENTO**  
**DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI, CONTABILI,**  
**ECONOMALI,**  
**BENI PATRIMONIALI,**  
**ATTI AMMINISTRATIVI,**  
**ORDINAMENTO DEL PERSONALE**

**Approvato con Decreto n. 1/D dell'11 giugno 2007 e successive modificazioni ed integrazioni**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento determina i principi fondamentali e le modalità operative di amministrazione dell'Agenzia Regionale della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) ed il suo ordinamento contabile, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Regolamento CE 885/06, nonché dalla Delibera G.R. n. 748 dell'8 agosto 2005, concernente "Agenzia regionale Calabria per le erogazioni in Agricoltura – ARCEA – provvedimenti", con la quale, in attuazione dell'art. 12 della L.R. 8 luglio 2002, n. 24 e dell'art. 28 della L.R. 17 agosto 2005, n.13, è stato approvato lo Statuto della predetta Agenzia nel testo allegato alla medesima deliberazione.
2. Le norme del presente regolamento si integrano con altre disposizioni regolamentari aventi attinenza con gli aspetti organizzativi.
3. Lo Statuto di cui al comma 1 del presente articolo sarà identificato nel presente regolamento con "Legge istitutiva"; con la denominazione "AGEA", si intende l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura costituita con Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche.

### **Art. 2 - Sede legale**

1. L'ARCEA ha sede legale in Catanzaro e si può avvalere delle sedi della Regione Calabria a Roma. Compete al Direttore l'eventuale adozione di un logo di riconoscimento.

### **Art. 3- Competenze**

1. L'ARCEA svolge le funzioni di Organismo Pagatore per la Regione Calabria, nonché tutti gli altri compiti e funzioni ad essa attribuita in conformità alle funzioni e competenze di cui all'art. 2 dello Statuto ovvero dalla normativa vigente.
2. L'ARCEA gestisce altresì ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale ad essa affidato dalla Regione Calabria, dalle Province, dalle Comunità Montane, dai Comuni, dai Parchi e da altri Enti pubblici operanti sul territorio della Regione.

### **Art. 4- Prestazioni a favore di terzi**

1. ARCEA può fornire prestazioni a titolo oneroso a favore di terzi, purché compatibili con le funzioni istituzionali e comunque tali da non compromettere l'immagine dell'Agenzia, nei seguenti casi:
  - a) studio, ricerca e consulenza a favore di Enti, Aziende ed Agenzie pubbliche;
  - b) utilizzo dei propri servizi informatici e logistici.
2. Le prestazioni di cui al comma precedente sono autorizzate dal Direttore.

### **Art. 5 - Criteri generali di amministrazione**

L'ARCEA per la propria amministrazione si ispira ai seguenti principi:

- a) economicità, efficienza ed efficacia, semplificazione amministrativa;
- b) pubblicità e trasparenza;
- c) rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati;
- d) garanzia di un processo di rotazione del personale addetto a funzioni chiave o di adozione di adeguate forme di supervisione;
- e) separazione delle funzioni di amministrazione da quelle di controllo;

- f) separazione delle gestioni dei fondi FEAGA e FEASR dalle gestioni di fondi nazionali o regionali in conformità alla normativa comunitaria prevista per gli Organismi pagatori.

### **Art 6 – Autonomia regolamentare dell'ARCEA**

1. Le competenze regolamentari sono del Direttore che ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, sovrintende all'attività amministrativa ed esercita tutti i poteri previsti all'art.10 dello Statuto.
2. Il Direttore per lo svolgimento delle funzioni amministrative, organizzative e contabili adotta regolamenti o manuali procedurali.
3. Il Direttore assume come riferimento, per la formulazione dei provvedimenti di cui al comma precedente, le norme comunitarie, nazionali e regionali.

### **Art. 7 -Competenze del Direttore**

1. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'ARCEA ed in esecuzione dell'art.10 dello Statuto istitutivo esercita i seguenti poteri:
  - a) definisce la struttura organizzativa dell'Agenzia;
  - b) adotta le innovazioni utili per ottimizzare la struttura ed il suo funzionamento, per il migliore conseguimento degli obiettivi;
  - c) adotta i provvedimenti di mobilità interna dei Dirigenti e del personale dell'ARCEA;
  - d) stipula i contratti individuali dei Dirigenti, e li nomina al di fuori dei casi contemplati all'art. 19 dello Statuto.
2. In particolare, Il Direttore:
  - a) definisce gli obiettivi, i piani ed i programmi da attuarsi;
  - b) definisce i criteri generali per l'attività amministrativa e adotta atti di indirizzo cui devono attenersi i Dirigenti e le Strutture dell'ARCEA;
  - c) adotta in forma di decreti i provvedimenti necessari all'azione amministrativa e alla gestione dell'ARCEA;
  - d) adotta il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;
  - e) relaziona periodicamente, alla Regione Calabria ed agli altri Enti per i quali svolge attività di O.P. sull'attività svolta;
  - f) alla costituzione e soppressione delle Strutture e delle Posizioni individuali di livello dirigenziale, delle quali nomina i responsabili; Provvede alla costituzione delle Posizioni Organizzative;
  - g) valida le procedure dell'O.P.R. in caso di mancanza, assenza o impedimento del responsabile.
3. Il Direttore:
  - a) promuove le condizioni per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la snellezza dei procedimenti;
  - b) assicura il rispetto delle norme di sicurezza per i lavoratori e per persone terze;
  - c) traduce in obiettivi e programmi gli indirizzi generali dell'ARCEA, ne controlla l'attuazione e la verifica alla rispondenza dei risultati.
  - d) adotta i manuali ed i regolamenti interni.

### **Art.8 - Supplenza del Direttore**

1. Nel caso di temporanea assenza o impedimento per un periodo non eccedente il congedo ordinario, Il Direttore è sostituito da un Dirigente scelto dalla stesso Direttore, senza oneri aggiuntivi a carico dell'ARCEA.
2. Nel caso di assenza od impedimento per un periodo eccedente il congedo ordinario, al Dirigente incaricato dal Direttore viene corrisposto un assegno personale non pensionabile pari alla differenza del trattamento economico del direttore e quello in godimento.

### **Art. 9<sup>1</sup> – (Abrogato)**

### **Art. 10 - Il Collegio dei revisori**

1. Il Collegio dei Revisori ha sede nei locali di ARCEA.
2. Il Collegio dei Revisori ha competenza sull'attività di funzionamento dell'Agenzia e vigila sull'osservanza delle leggi nazionali e regionali. Verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ivi compreso l'assestamento.

Il Collegio presenta ogni sei mesi al Direttore ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Agenzia e sulla conformità alla legge ed ai principi contabili del bilancio preventivo e del consuntivo.

Il Collegio accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore sull'andamento dell'Agenzia. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

3. Il Direttore dispone in via generale circa le modalità di trasmissione degli atti dell'Agenzia al Collegio dei Revisori.
4. Le riunioni del Collegio si svolgono su iniziativa del Presidente, cui compete la convocazione, eccezionalmente anche in sede diversa da quella istituzionale.
5. Per l'esercizio delle funzioni del Collegio, ciascun revisore ha facoltà d'acquisire d'ufficio tutta la documentazione, atti e documenti attinenti alla propria competenza.
6. L'attività dei revisori dei conti deve essere autonomamente verbalizzata. I verbali sottoscritti sono consegnati al Direttore e raccolti in apposito registro a pagine numerate progressivamente, che è custodito dalla Direzione.
7. È previsto un ristoro chilometrico corrispondente ad un quinto del costo di un litro di carburante per chilometro percorso per l'effettuazione dei viaggi con proprio mezzo relativi all'espletamento dell'incarico di Revisore dei Conti. Il numero dei viaggi effettuati sarà comprovato dai relativi verbali di verifica sottoscritti dal revisore richiedente il relativo ristoro chilometrico per ogni periodo di riferimento. Il prezzo del carburante da considerare ai fini del ristoro chilometrico è quello corrispondente all'ultimo aggiornamento utile rispetto alla data di espletamento dell'incarico. Le tabelle contenenti i prezzi dei carburanti sono aggiornati settimanalmente dal Ministero dello Sviluppo Economico. Nelle fatture emesse dai Revisori a fronte della richiesta di rimborso dovrà essere specificato il tipo di mezzo utilizzato e la relativa alimentazione. Ai fini del computo delle distanze per la corresponsione del ristoro chilometrico, dovrà farsi riferimento alle località di partenza e di destinazione, considerando comunque il percorso più breve.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Articolo abrogato con Decreto n. 103 del 02 novembre 2009.

<sup>2</sup> Comma aggiunto con Decreto n331 del 28 novembre 2012.

## **ASPETTI ORGANIZZATIVI DELL'ORGANISMO PAGATORE**

### **Art. 11 - Organismo Pagatore**

1. ARCEA, sulla base del riconoscimento della qualità di Organismo Pagatore, assume la gestione, l'esecuzione e la rendicontazione delle entrate e delle spese afferenti gli aiuti, contributi, premi e interventi comunitari, previsti dalla normativa dell'Unione Europea, secondo le norme fissate dai Regg. (CE) 1290/2005 del 21/6/2005 e 885/2006 del 21/6/2006.
2. ARCEA definisce con specifiche modalità organizzative e contabili le attività di cui al precedente comma, applicando tutti i criteri necessari a garantire le condizioni di operatività previste per l'Organismo Pagatore all'articolo 1 del Reg. (CE) n. 885/2006.
3. Il Direttore, attraverso propri provvedimenti regolamentari ed organizzativi, assicura le modalità di svolgimento delle funzioni di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti ed i criteri di gestione delle entrate e delle spese comunitarie, anche connesse e cofinanziate derivanti dall'attuazione della politica agricola comune e delle strutture del settore agricolo finanziate dal FEAGA e dal FEASR.

### **Art.12 -Delega di funzioni**

1. Singole fasi del procedimento possono essere delegate dall'ARCEA a:
  - a) Province, Comunità Montane, Comuni, Corpo Forestale dello Stato e altri Enti ed organismi pubblici;
  - b) associazioni dei produttori riconosciute ed operanti nella Regione Calabria per lo svolgimento delle attività attribuite alle Associazioni stesse dalla normativa comunitaria;
  - c) eventuali centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA) autorizzati dalla Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999.
2. La delega di cui al precedente co. 1 viene concessa previa sottoscrizione di apposita convenzione tra L'ARCEA ed i soggetti delegati. La convenzione impegna i soggetti delegati:
  - a) ad adottare e ad attenersi scrupolosamente ai manuali procedurali predisposti dall'ARCEA;
  - b) ad individuare il responsabile per la funzione delegata;
  - c) utilizzare elenchi di controllo (check-list) predefiniti da ARCEA;
  - d) ad informare tempestivamente e periodicamente delle risultanze dei controlli effettuati per ciascuna pratica;
  - e) ad attenersi alle procedure stabilite di registrazione, archiviazione e conservazione di tutti i documenti;
  - f) permettere la verifica delle procedure da parte delle strutture di controllo di ARCEA, dell'Organismo di coordinamento, dei Servizi della CE e dell'Organismo di certificazione;
  - g) a garantire la riservatezza e sicurezza dei dati in possesso;
  - h) a garantire la pronta reperibilità, la visione e la fornitura in copia dei documenti agli aventi diritto.
3. La convenzione definisce altresì i casi nei quali L'ARCEA esercita il potere di revoca della delega ovvero la sostituzione, in caso di inefficienza dei soggetti convenzionati;
4. I soggetti delegati predispongono, di norma, annualmente e comunque ogni qual volta lo richieda l'ARCEA, una relazione dalla quale si evinca l'attività svolta e l'avvenuto rispetto delle clausole di cui al precedente co. 3.

5. L'ARCEA, tramite i propri Uffici e Strutture, esegue periodici controlli presso i soggetti delegati.

### **Art. 13 - I Manuali Procedimentali**

1. L'ARCEA predispone manuali procedimentali ai sensi della normativa vigente sugli O.P. che vengono adottati con decreto del Direttore almeno quindici giorni prima dalla presentazione della domanda da parte dei beneficiari.
2. I manuali procedimentali possono essere successivamente modificati in relazione ai risultati conseguiti, per esigenze di natura organizzativa e, in ogni caso, quando la normativa comunitaria lo richieda.
3. I manuali procedimentali di settore devono interessare ciascuna tipologia di erogazione finanziaria, suddivisi per misura e per livello operativo. Sono rivisti in relazione ai risultati dei controlli effettuati e della relazione annuale presentata dalle strutture di controllo e dai soggetti convenzionati e, in ogni caso, quando la normativa comunitaria lo richiede.
4. I manuali procedimentali di settore disciplinano le fasi di presentazione, istruttoria, controllo, revisione, autorizzazione e pagamento delle domande ed in particolare definiscono:
  - a) procedure particolareggiate relative al ricevimento, all'archiviazione, alla registrazione ed al trattamento delle domande, ivi compresa una descrizione di tutti i documenti da utilizzare;
  - b) elenco esauriente delle verifiche da effettuare, ivi compreso il modello di attestazione dei controlli effettuati e gli esiti;
  - c) le scadenze in cui le relazioni devono essere presentate;
  - d) le procedure di risoluzione delle anomalie;
  - e) il responsabile di ogni fase del procedimento.

### **Art. 14 - I Controlli**

1. L'ARCEA nell'esercizio delle funzioni di propria competenza è tenuta ad effettuare i seguenti controlli:

- **controllo amministrativo:** è di norma svolto dai soggetti incaricati dell'istruttoria delle domande; consiste nella verifica delle condizioni di ammissibilità delle stesse e nella verifica della correttezza tecnica e formale della documentazione allegata ad esse;

- **controllo tecnico:** consiste nel controllo incrociato nell'ambito del SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo), sistema informativo regionale e nazionale, anagrafe delle imprese agricole, fascicolo aziendale e altri sistemi informativi della P.A., che consente la verifica dei dati dichiarati dal richiedente tramite la domanda di contributo e la documentazione allegata, con le informazioni contenute nel SIAN (Servizio Informativo Agricolo Nazionale);

- **controllo oggettivo:** consiste nella verifica oggettiva in loco del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti e dei premi e verte almeno su un campione rappresentativo delle domande; il tasso di controllo e i criteri di estrazione del campione, tenuto conto dell'analisi di rischio sono stabilite in conformità della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

Per le modalità di effettuazione dei suddetti controlli si rinvia alle singole procedure operative formalizzate negli appositi manuali.

- **controllo (interno) di secondo livello:** è effettuato dal Servizio di Controllo Interno e consiste nel verificare il rispetto delle indicazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di organismi pagatori, dei regolamenti e delle procedure da parte delle strutture dell'Organismo Pagatore e di quelle dei soggetti delegati.

Il Servizio di Controllo Interno opera in autonomia rispetto alle altre strutture dell'Organismo Pagatore e riferisce direttamente al Direttore.

Per le modalità di effettuazione dei suddetti controlli si rinvia alle procedure formalizzate nell'apposito manuale del controllo interno.

Relativamente ad altre tipologie di aiuti, la cui gestione viene delegata dalla Regione all'ARCEA, quest'ultima adeguerà le attività di controllo alla connessa normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

#### **Art. 15 - controlli esterni**

1. Il Direttore dispone tutte le misure organizzative necessarie ad agevolare il controllo esterno previsto sull'attività dell'Organismo Pagatore da parte:
  - a) della Unione Europea;
  - b) dell'autorità Ministeriale competente in materia di riconoscimento
  - c) dell'Organismo di Coordinamento;
  - d) dell'organismo di certificazione di cui all'art. 7 del Regolamento (CE) 1290/2005, incaricato di effettuare annualmente la certificazione dei conti di ARCEA.

#### **Art. 16 - Servizio di Cassa**

1. Il Servizio di cassa di ARCEA, nella sua qualità di O.P. è affidato ad un Istituto di Credito, mediante apposita convenzione stipulata dal Direttore, nel rispetto della normativa vigente.

#### **Art. 17 - Il contenzioso**

1. Nelle more della definizione della Struttura legale dell'ARCEA, e successivamente qualora la struttura interna non possa, il contenzioso è affidato a legali esterni o all'avvocatura regionale.
2. successivamente, qualora la struttura interna non possa far fronte al programma di contenzioso o per la specificità della lite, il Direttore potrà ricorrere ad avvocati del Libero Foro.

#### **Art. 18 - Servizi informatici e relativa sicurezza<sup>3</sup>**

1. Di norma le funzioni di ARCEA sono svolte con il supporto di sistemi informatici: tutti gli uffici, e i singoli operatori e funzionari, sia tecnici che amministrativi, sono collegati mediante rete telematica e hanno accesso alle informazioni, applicazioni e servizi di loro competenza. ARCEA può avvalersi, con apposita convenzione, di sistemi informatici di altri Organismi Pagatori che dovranno essere conformi a quanto descritto nel presente articolo e del successivo art. 21.
2. L'ARCEA, al fine di ottemperare alle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, adotta almeno annualmente il proprio Documento Programmatico della Sicurezza (DPS), nel quale sono descritte puntualmente le procedure atte a garantire elevati standard di sicurezza informatica e la tenuta ed il trattamento dei dati detenuti dall'Agenzia.
3. I servizi informatici sono assicurati da una specifica struttura, dotata di personale tecnico, che opera sulla base delle esigenze degli uffici dell'Agenzia e utilizzando le risorse da questa assegnate. Per lo sviluppo e la gestione dei servizi informatici e telematici, la suddetta struttura informatica può avvalersi anche di risorse esterne.
4. Oltre che garantire il funzionamento interno e i compiti istituzionali dell'Agenzia, i servizi informatici sono progettati e gestiti in modo da assicurare il più ampio supporto possibile a tutto l'insieme di attività di gestione degli interventi in agricoltura, anche laddove svolte da altri

---

<sup>3</sup> Articolo modificato con Decreto n. 44 del 01 luglio 2009.

soggetti e/o Enti, quali ad esempio il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), con l'ottica di fornire il massimo di trasparenza e accesso alle informazioni, e nella logica dei sistemi integrati in rete telematica, privata o anche pubblica (Internet).

5. La struttura informatica di ARCEA assicura la corretta funzionalità e la continua disponibilità dei servizi informatici, anche mediante la predisposizione del piano di continuità di servizio ("*business continuity plan*") comprendente, in caso di eventi dannosi o disastri, il piano di ripristino dei sistemi informatici ("*disaster recovery*") in tempi compatibili con i servizi erogati dall'Agenzia. Le misure previste per garantire la continuità dei servizi erogati da ARCEA e l'eventuale ripristino delle funzioni informatiche, a seguito di eventi dannosi, sono descritte dettagliatamente nel DPS dell'Agenzia.

#### **Art. 19 - Tutela della riservatezza e sicurezza dei dati<sup>4</sup>**

1. I servizi di ARCEA sono organizzati in modo da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. In applicazione della Legge 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Direttore di ARCEA, approverà con propria determina, l'organizzazione della privacy di ARCEA nel modo seguente:
  - titolare, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f e dell'art. 28 del Codice, è l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura della Regione Calabria (ARCEA);
  - responsabili del trattamento di dati personali di cui ARCEA è titolare, ai sensi dell'art. 4 comma 1, lettera g) e dell'art. 29 del Codice, sono soggetti preposti dal titolare al trattamento dei dati personali che forniscono, per esperienza, capacità e affidabilità, idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
  - incaricati del trattamento di dati personali di cui ARCEA è titolare, ai sensi dell'art. 4 comma 1, lettera h) e dell'art. 30 del Codice, i dirigenti e gli altri dipendenti assegnati all'Agenzia ed i collaboratori che, ad altro titolo, operano sotto la diretta autorità del titolare individuati secondo le modalità di cui al presente articolo.

I soggetti esterni che, in forza di convenzione, contratto o provvedimento di nomina, sono delegati da ARCEA allo svolgimento di funzioni che implicano trattamento di dati personali per conto del titolare, sono tenuti alla sottoscrizione di una dichiarazione di adozione delle misure minime di sicurezza, che dovrà essere, tempestivamente, trasmessa all'Agenzia.

2. L'accesso ai dati informatizzati e alle procedure informatiche per gestirli è governato dalla struttura tecnica di cui all'articolo precedente, comma 2, sulla base della normativa vigente, in particolare del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Più specificamente, ciascun incaricato del trattamento accede al sistema informatico mediante un "codice identificativo personale", con 'parola chiave' ("password") affidata alla sua responsabilità, o con altro sistema tecnologicamente disponibile atto comunque a proteggere da accessi non autorizzati, quali ad esempio la firma digitale o l'utilizzo di "chiavi biometriche". Il codice di accesso viene rilasciato dal responsabile del Servizio Informatico dell'Agenzia agli incaricati indicati dai dirigenti responsabili della struttura organizzativa dove effettuano i trattamenti. I sistemi informatizzati, ove la natura delle informazioni gestite lo richieda, rendono possibile individuare il singolo codice utilizzato per inserire o modificare un qualunque dato.
3. Il referente del settore informatico di ARCEA risponde della sicurezza logica e fisica dei dati contenuti negli archivi informatici dell'Agenzia: assicura la protezione dei dati contro i rischi di intrusione o di perdita accidentale, mediante idonei programmi e procedure organizzative, la cui efficacia ed aggiornamento deve essere periodicamente verificata. Nel caso che l'Agenzia

---

<sup>4</sup> Articolo modificato con Decreto n. 44 del 01 luglio 2009.

utilizzi sistemi informatici esterni, quali a esempio quelli regionali o del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), le suddette garanzie devono essere richieste, tramite accordo, convenzione o contratto, alle strutture che li gestiscono. Nei casi in cui le informazioni siano raggiungibili attraverso reti telematiche pubbliche, possono essere previsti adeguati sistemi di cifratura.

## **SISTEMA CONTABILE DELL'ORGANISMO PAGATORE**

### **Art. 20 - Sistema contabile**

1. ARCEA, nella funzione di Organismo Pagatore, adotta un sistema di gestione contabile ispirato ai principi del bilancio di cassa nel rispetto della vigente normativa comunitaria.
2. La contabilità relativa ad aiuti, premi e contributi comunitari e nazionali cofinanziati è formulata in termini finanziari di sola cassa. La gestione registra unicamente i movimenti finanziari relativi alle entrate ed alle spese delle diverse tipologie di aiuto. Questa gestione è nettamente distinta e separata da quella inerente il funzionamento dell'Agenzia.

A tal fine sono istituiti distinti conti partitari e capitoli per la contabilizzazione delle entrate e delle spese comunitarie connesse o cofinanziate.

3. L'esercizio finanziario, nel rispetto della normativa comunitaria, ha durata annuale, con inizio il 16 ottobre di ogni anno e termine il 15 ottobre dell'anno successivo.
4. L'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo. Tuttavia, per esigenze di maggior dettaglio contabile o di materia, i capitoli possono essere articolati in sottocapitoli.

### **Art. 21 - Realizzazione delle entrate**

1. Sono considerate entrate ai soli fini del loro utilizzo per l'erogazione di aiuti:
  - a) le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, della Regione Calabria e di altre Amministrazioni pubbliche destinate ad essere erogate a terzi per le spese a titolo di quota nazionale di cofinanziamento di aiuti, premi e contributi disposti dalla normativa comunitaria;
  - b) le assegnazioni a carico dell'Unione Europea destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi comunitari;
  - c) ogni altra entrata destinata ad essere erogata a terzi per spese derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria e nazionale;
  - d) le altre entrate derivanti da recuperi di aiuti già erogati, di sanzioni e penalità da accreditare all'Unione Europea.
2. Le fasi della gestione delle entrate sono la riscossione ed il versamento.

La riscossione è effettuata tramite incassi emessi dall'Unità di Contabilizzazione e sottoscritte dal funzionario responsabile di detta Unità. Gli incassi possono riguardare più capitoli di bilancio.

3. Le entrate di cui al presente articolo, affluiscono ad una contabilità speciale infruttifera intestata ad ARCEA da tenersi presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Catanzaro ai sensi dell'articolo 5 , comma 6, del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165.
4. Per far fronte ad esigenze di pagamento degli aiuti comunitari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa espressa motivata richiesta di ARCEA e sentito l'Organismo di Coordinamento, effettua anticipazioni di cassa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il rimborso al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle anticipazioni è effettuato mediante

corrispondente riduzione delle assegnazioni mensili o trimestrali dei fondi comunitari ad ARCEA.

### **Art. 22 - Gestione delle spese**

1. In conformità alla normativa comunitaria in materia finanziaria e di contabilità, e nel rispetto della separazione delle funzioni, la gestione delle spese si articola nelle fasi dell'autorizzazione, del pagamento e della contabilizzazione.
2. Sulla base del Regolamento (CE) n. 885/2006, ARCEA è competente e responsabile per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
  - a) predisposizione del provvedimento di autorizzazione dei pagamenti conseguenti il ricevimento delle domande, l'istruttoria, il controllo, l'esatta definizione dell'importo da erogare al beneficiario e la predisposizione dell'ordine di pagamento da inoltrare all'Unità di pagamento (le fasi di ricevimento delle domande e l'istruttoria delle stesse possono essere delegate in base alla richiamata normativa comunitaria)
  - b) esecuzione dei pagamenti con ordine alla Banca, di provvedere, previa verifica della corretta imputazione della spesa e della conformità della stessa alla normativa comunitaria;
  - c) contabilizzazione dei pagamenti con registrazione informatica del pagamento negli archivi contabili e la produzione, sulla base di tali registrazioni, delle dichiarazioni periodiche delle entrate e delle spese previste dalle disposizioni comunitarie.
3. L'atto di autorizzazione di pagamento è disposto dal Dirigente del Servizio Autorizzazione e Tecnico.
4. La documentazione di spesa e l'atto di autorizzazione di pagamento, sono trasmessi all'Unità di pagamento ai fini del controllo della regolarità contabile.
5. I pagamenti numerati progressivamente, vistati dal funzionario responsabile dell'Unità di pagamento e firmate dal Dirigente responsabile sono trasmessi alla Banca cassiere che provvede al pagamento dell'importo secondo le modalità indicate con addebito agli specifici conti correnti accesi presso la stessa Banca.
6. Le funzioni contabili e documentali di cui al presente articolo sono svolte di norma mediante sistema informatizzato con accesso riservato ai soli funzionari autorizzati mediante sistemi di protezione e validazione individuali.

### **Art. 23 - Storni di bilancio**

1. Nel corso di un esercizio finanziario, per assicurare la corretta imputazione delle entrate e delle spese erroneamente contabilizzate e per esigenze di riallineamento dei conti comunitari, possono essere effettuati storni tra capitoli e tra conti partitari.
2. Il provvedimento motivato di storno tra capitoli è predisposto dal responsabile del Servizio Autorizzazione e Tecnico e trasmesso al servizio di pagamento per il visto ed al servizio di contabilizzazione per la registrazione.

Lo storno tra conti partitari è disposto dall'Unità di contabilizzazione e vistato dal servizio di pagamento.

### **Art. 24 - Liquidazione annuale dei conti**

1. La rendicontazione delle entrate, delle spese e dei crediti risultanti dall'apposito Registro dei Debitori, inerenti i fondi FEAGA e FEASR, sia periodica che annuale, è effettuata dall'Unità di contabilizzazione a norma dell'art. 6 del Reg. (CE) 885/2006 per la trasmissione all'Organismo di Coordinamento per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione Europea.

### **Art. 25 - Albi e registri**

1. E' istituito presso L'ARCEA:

- l'Albo dei Beneficiari di provvidenze di natura economica in agricoltura ai sensi del D.P.R. 118/2000;
- il Registro dei Debitori, secondo il disposto del Regolamento CE 296/1996 e successive modifiche e integrazioni.

### **Art. 26 - Registro dei Debitori**

1. E' istituito presso ARCEA il Registro dei Debitori tenuto a cura della Funzione "Gestione Registro dei Debitori" ai sensi del punto 2 lett. E) dell'allegato 1 al Reg. (CE) n. 885/2006. Il Registro, aggiornato costantemente sulla base dei provvedimenti di recupero adottati, deve contenere le seguenti informazioni:

- generalità del debitore;
- somma da recuperare;
- motivo del recupero;
- riferimento normativo relativo all'erogazione oggetto di recupero;
- numero dell'atto che ha disposto l'erogazione;
- numero dell'atto che ha disposto il recupero;
- stato del recupero/contenzioso (recuperabilità);
- tipo di credito, irregolarità o meno.

2. ARCEA, avvalendosi del Registro dei Debitori di cui al comma 1, predispone la documentazione aggiornata dei debitori da inviare periodicamente alla Commissione insieme alla contabilizzazione delle spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR. Per ciascun debitore deve risultare l'importo da recuperare, il regime a cui il debito si riferisce, la data di notifica, lo stato del recupero e se lo stesso è beneficiario di altri contributi.

3. Ad avvenuto pagamento delle somme dovute da parte del debitore, il responsabile del procedimento di recupero dispone l'immediata cancellazione dal Registro e lo svincolo di eventuali garanzie prestate.

4. Il Registro di cui ai commi precedenti è pubblico ed è conservato su base informatica e l'esercizio del diritto di accesso avviene secondo quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

## **SISTEMA CONTABILE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO PAGATORE**

### **Art. 27 - Autonomia contabile**

1. Le risorse assegnate ad ARCEA dalla Regione Calabria, quale contributo per il funzionamento, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello per lo svolgimento delle finalità di cui alla Legge regionale istitutiva.
2. ARCEA provvede altresì all'autonoma allocazione a bilancio delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o di altri enti, pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni.

3. La contabilità di ARCEA è tenuta in termini finanziari con applicazione delle norme previste dalla Legge regionale n. 8 del 4 febbraio 2002 di contabilità ed è automaticamente aggiornata secondo le variazioni che subisce o subirà la stessa Legge regionale di contabilità.

#### **Art. 28 - Ordinamento contabile per il funzionamento**

1. L'ordinamento contabile per il funzionamento di ARCEA è disciplinato dalla L. R. n. 8/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'esercizio ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
3. Gli atti fondamentali della gestione sono:
  - a) il bilancio di previsione annuale;
  - b) il programma annuale delle attività e degli investimenti;
  - c) il rendiconto generale.

#### **Art. 29 - Il Bilancio di Previsione Annuale**

1. Entro il 31 Ottobre dell'anno precedente cui si riferisce, il Direttore redige il Bilancio di previsione relativo al programma delle attività necessarie per il funzionamento dell'Agenzia. Nel Bilancio sono indicate, in termini di competenza e cassa, le entrate iscritte in appositi capitoli secondo la loro provenienza e le dotazioni finanziarie dei capitoli di spesa dedicati alle attività da svolgere ed ai progetti da realizzare. Le entrate sono ripartite in titoli e categorie; le spese sono suddivise in parti, sezioni e categorie.
2. Le variazioni al bilancio e l'assestamento sono effettuate con atto del Direttore e sottoposte alla vigilanza regionale ai sensi dell'art.16 dello Statuto.
3. In deroga al comma precedente e al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie destinate al funzionamento di ARCEA, il Direttore è autorizzato ad apportare, ove necessario, con proprio atto le opportune variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra i capitoli di spese correnti appartenenti alla stessa categoria nel rispetto degli equilibri economici e finanziari di bilancio.

#### **Art. 30 - Rendiconto generale**

1. I risultati finali della gestione del bilancio di ARCEA sono dimostrati nel rendiconto generale dell'Agenzia.
2. Il rendiconto generale è adottato con atto del Direttore ed entro 10 giorni è trasmesso all'organismo di controllo di cui all'art 16, punto 3 dello Statuto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario a cui si riferisce.

#### **Art. 31 - Gestione Provvisoria ed Equilibrio del bilancio**

1. Se la Giunta regionale non approva entro il 31 dicembre dell'anno precedente il bilancio preventivo annuale adottato dal Direttore, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio per un periodo massimo di tre mesi.
2. La gestione provvisoria si attua in ragione di un dodicesimo dello stanziamento definitivo di ciascun capitolo del bilancio dell'esercizio precedente a quello di previsione per ogni mese di gestione. Nella gestione provvisoria sono altresì autorizzate, senza limiti di somma, le spese di natura obbligatoria e quelle non frazionabili in dodicesimi.
3. Il totale delle spese di cui è autorizzato l'impegno nell'esercizio di competenza deve coincidere con il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso del medesimo esercizio; il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

### **Art. 32 - Fondi di riserva**

1. Nel bilancio annuale di competenza sono iscritti un fondo di riserva per spese obbligatorie e un fondo di riserva di cassa.
2. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia sono prelevate da tali fondi rispettivamente le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti dei capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio e quelle per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendono necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti disposti in sede di previsione.
3. L'ammontare del fondo di riserva per spese obbligatorie è determinato in misura non superiore al 2% del totale delle spese effettive per il funzionamento dell'Agenzia.
4. L'ammontare del fondo di riserva di cassa è determinato entro il limite massimo di 1/12 dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati.

### **Art. 33 - Gestione delle entrate e delle spese**

1. Le entrate e le spese dell'Agenzia sono accertate e impegnate dai dirigenti competenti in base alla legge e secondo i compiti loro assegnati in materia di procedure d'entrata e di spesa.
2. Le proposte di atti da cui possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio dell'Agenzia, prima della loro formale adozione devono essere trasmesse alla struttura organizzativa preposta alla registrazione del relativo impegno.
3. Con la registrazione si intende assolto anche l'obbligo del rilascio del parere di regolarità contabile di cui all'art. 44 della L.R. n. 8/2002.

### **Art. 34 - Riscossione delle entrate e pagamento delle spese**

1. La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese sono effettuate dall'Istituto di Credito che gestisce il servizio di Tesoreria sulla base di apposita convenzione.
2. Gli incassi ed i pagamenti sono disposti dal funzionario/dirigente autorizzato dal Direttore o dallo stesso Direttore tramite i previsti titoli di entrata o spesa.

### **Art. 35 - Servizio di Tesoreria**

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato all'Istituto Tesoriere nel rispetto delle norme vigenti che disciplinano la funzione creditizia e la sorveglianza sulle aziende di credito nonché della "Legge istitutiva" e della convenzione intercorsa;
2. L'Istituto custodisce ed amministra altresì i titoli pubblici e privati di proprietà di ARCEA.
3. ARCEA, per particolari servizi, può avvalersi di conti correnti postali di cui unico traente è l'Istituto tesoriere.

### **Art. 36 - Ufficio Economato**

1. È istituito, a cura del Direttore, L'ufficio di economato secondo le disposizioni che seguono.
2. L'Economo è nominato dal Direttore e riceve, all'inizio della sua attività, un fondo nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio. Tale fondo può essere integrato a seguito della presentazione di una documentata rendicontazione delle somme già spese.
3. L'Economo annota su apposito registro o su procedura informatizzata i movimenti di cassa in entrata ed in uscita.
4. L'Economo è consegnatario dei beni inventariati di cui al presente Regolamento; ad esso si applica la normativa in materia di responsabilità degli agenti contabili della P.A.
5. Ad esso non è corrisposto alcun assegno in eccedenza al trattamento economico dovuto,

salvo diversa previsione di norme contrattuali.

6. Quando l'economo cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con l'Economo subentrante in presenza del Dirigente sovraordinato. L'operazione deve risultare da apposito verbale.

### **Art. 37 - Spese di economato**

1. Sono da considerarsi spese di economato quelle previste nel presente Regolamento che, per loro natura, possono essere effettuate con pagamento In contanti o che, ricorrendo urgenti circostanze, richiedano il pagamento contestuale all'acquisizione della fornitura, del lavoro e del servizio.
2. E' tassativamente vietato frazionare, artificiosamente, in più partite gli acquisti e gli interventi da effettuare nello stesso momento e riguardanti lo stesso oggetto.

### **Art. 38 - Natura delle spese**

1. E' ammesso il ricorso alle spese di economato, nei seguenti casi:
  - a) per generi di monopolio e valori bollati;
  - b) per postali e telegrafiche;
  - c) per pagamenti di natura fiscale;
  - d) per pagamenti di tasse varie previste da norme e leggi, comprese quelle relative agli automezzi in uso, escluse le spese di assicurazione;
  - e) per registrazione dei contratti;
  - f) per manuali, testi, libri, periodici, giornali, riviste, ecc., ove non sia conveniente l'abbonamento;
  - g) per inserzioni sui quotidiani, sulla Gazzetta Ufficiale, sul BURC e sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
  - h) per servizio di facchinaggio;
  - i) per utenze (acqua, gas, elettriche, telefoniche, ecc.) e canoni condominiali, relativi ai locali adibiti a sedi di ARCEA;
  - j) per le minute spese di rappresentanza;
2. E' ammesso, inoltre, in caso di necessità, il ricorso alle seguenti spese di economato:
  - a) per forniture minute di valore commerciale inferiore a € 2.000,00 (*duemila/00*) di:
    - cancelleria;
    - articoli di natura tecnico-merceologica;
    - stampati;
    - modulistica;
    - manifesti;
    - segnaletica;
    - attrezzature/arredi per ufficio;
  - b) per materiali di consumo connessi al funzionamento di fotocopiatori, stampanti, computer, ecc.;
  - c) per l'acquisizione di forniture, lavori e servizi urgenti concernenti il funzionamento e la

- manutenzione degli stabili e le autovetture di servizio;
- d) per noleggio di fotocopiatori, stampanti, computer, ecc.;
  - e) per noleggio di automezzi;
  - f) per spese di pulizia, materiale igienico e sanitario;
  - g) per abbonamenti TV;
  - h) per qualunque altra spesa autorizzata dal Direttore e dai Dirigenti, in quanto urgente ed indifferibile.

### **Art. 39 - Spese di rappresentanza**

1. Le spese di rappresentanza, sono quelle che attengono all'esercizio istituzionale del Direttore con riferimento a rapporti ovvero manifestazioni di rappresentanza con soggetti estranei all'apparato amministrativo dell'ARCEA.
2. La richiesta di liquidazione o rimborso delle spese sostenute direttamente deve essere supportata, con la precisazione della circostanza che ha dato origine alla spesa e le fatture (o documento equipollente) devono essere controfirmate da chi ha ordinato la spesa stessa.
3. In via esemplificativa, ma non esclusiva, sono da considerare spese di rappresentanza:
  - a) colazioni o piccole consumazioni in occasione di incontri di lavoro del Direttore, con personalità o autorità estranee all'ARCEA;
  - b) addobbi di impianti in occasione di visite presso l'ARCEA di autorità regionali, nazionali o comunitarie;
  - c) cerimonie varie a cui partecipano personalità estranee all'ARCEA (ad es. conferenze stampa, incontri di lavoro, ecc.);
  - d) doni simbolici (quali targhe, medaglie, libri, ecc.) a personalità estranee all'ARCEA o in occasione di visite in Italia e all'Estero.

### **Art. 40- Anticipazioni per spese di missione**

1. L'Economo effettua, al personale dell'ARCEA, anticipazioni delle indennità di missione a carico dell'ARCEA, nella misura massima prevista dal vigente CCNL del comparto "Regioni e Autonomie Locali".
2. L'anticipazione viene effettuata, previa presentazione di apposito modello, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente l'anticipazione, da cui risulti:
  - a) l'importo presunto per l'acquisto di carburante e pedaggi autostradali;
  - b) l'importo presunto per spese di vitto e alloggio;
  - c) l'importo del biglietto di viaggio;
  - d) i 2/3 della indennità giornaliera di missione;
  - e) l'importo presunto delle somme necessarie al noleggio di autoveicoli, ivi compreso il servizio taxi ovvero eventuali altri mezzi di trasporto privati autorizzati al servizio pubblico
3. La richiesta di anticipazione è presentata al Dirigente competente a liquidare le indennità di missione, il quale procede poi per il recupero di tali somme.
4. Il Direttore liquida direttamente le proprie spese e indennità di missione nel rispetto di quanto stabilito al presente articolo.

### **Art. 41 - Limite di spesa**

1. Le spese indicate nei precedenti articoli 38 e 39 possono essere sostenute, ricorrendo tutte le altre condizioni poste dal presente Regolamento, nel limite massimo di € 1.500,00 (*millecinquecento/00*) per singolo acquisto.
2. Detto importo può essere annualmente elevato con determinazione del Direttore, tenendo conto delle variazioni degli indici ISTAT.

### **Art. 42 - Servizio di cassa interna**

1. Il Direttore nomina con proprio atto il cassiere interno e determina le sue funzioni.
2. Il Direttore con proprio provvedimento stabilisce l'entità del fondo iniziale assegnato al cassiere interno che può essere integrato previa rendicontazione dei fondi già spesi.
3. Il cassiere interno tiene in apposito registro o con procedura informatizzata i movimenti di cassa.
4. Con il provvedimento di nomina del cassiere interno è altresì nominato il suo sostituto.

### **Art. 43 - Pagamenti per mezzo di carte di credito**

1. Ai sensi della legislazione vigente è ammessa, con provvedimento del Direttore, l'utilizzazione della carta di credito aziendale.
2. Le modalità operative di utilizzo, rendicontazione e controllo sono stabilite con provvedimento del Direttore.

## **BENI E INVENTARI**

### **Art. 44 - Beni**

1. I beni che costituiscono il patrimonio di ARCEA sono mobili secondo le norme del Codice civile. I beni sono descritti negli inventari in conformità alle disposizioni contenute nei successivi articoli.
2. Per i beni appartenenti al patrimonio di altri enti concessi in uso ad ARCEA si osservano le disposizioni impartite dagli enti medesimi.

### **Art. 45 - Inventari**

1. I beni mobili si iscrivono, nel relativo inventario, in ordine cronologico con numerazione progressiva ed ininterrotta e con l'indicazione di tutti gli elementi che valgano a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero, lo stato di conservazione, il valore e l'eventuale rendita.
2. Ogni oggetto è contrassegnato col numero progressivo col quale è stato iscritto in inventario.
3. Sono descritti in distinti inventari i beni mobili, i beni di valore storico-artistico, i libri ed il materiale bibliografico.
4. Non si iscrivono in inventario gli oggetti fragili e di facile consumo, cioè tutti quei materiali che per l'uso continuo sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni di modico valore.
5. Non si inventariano altresì, pur dovendo essere conservati nei modi di uso, i bollettini ufficiali, le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere, i programmi informatici.
6. Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti ad inventario è annotata, in ordine cronologico, nell'inventario di riferimento.
7. L'inventario è tenuto e curato dal consegnatario nominato dal Direttore.

8. Quando il consegnatario cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante in presenza del dirigente incaricato o del Direttore. L'operazione deve risultare da apposito verbale.
9. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni ed almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni.

#### **Art.46 - Valore di beni inventariati**

1. Ad ogni bene iscritto in inventario è attribuito un valore che corrisponde: al prezzo di fattura, per i beni acquistati, ivi compresi quelli acquisiti al termine di eventuali operazioni di locazione finanziaria o di noleggio con riscatto; al prezzo di costo, per quelli prodotti; al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono.
2. I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli altri valori mobiliari pubblici e privati si iscrivono al prezzo di borsa del giorno precedente quello della compilazione o revisione dell'inventario se il prezzo è inferiore al valore nominale o al loro valore nominale qualora il prezzo sia superiore, con l'indicazione della rendita e della relativa scadenza.

#### **Art. 47 -Eliminazione dei beni dell'inventario**

1. Il materiale mancante per furto o per causa di forza maggiore o reso inservibile all'uso è eliminato dall'inventario con provvedimento del Direttore nel quale deve essere indicato l'eventuale obbligo di reintegro a carico dei responsabili.
2. Al suddetto provvedimento è allegata copia della denuncia presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza qualora trattasi di materiale mancante per furto, o il verbale redatto dal consegnatario, nel caso di materiale reso inservibile all'uso.

#### **Art. 48 - Automezzi**

1. Fanno parte del parco macchine tutti i mezzi di proprietà dell'ARCEA, compresi quelli concessi in uso a qualunque titolo.
2. I mezzi facenti parte del parco macchine, saranno guidati in via esclusiva dal personale dipendente con qualifica di "autista" ovvero dal personale munito di formale autorizzazione alla guida.
3. I mezzi e le risorse/umane disponibili sono coordinate dal Dirigente del competente Ufficio o da persona appositamente delegata.
4. In caso di assenze dal servizio degli autisti, le autovetture dell'ARCEA potranno essere condotte dal personale munito di formale autorizzazione alla guida, previa disponibilità del mezzo e su autorizzazione del rispettivo Dirigente.
5. Le automobili possono inoltre essere utilizzate per il recapito o il ritiro dei plichi, lettere e documenti in genere di rilevanza per L'ARCEA.
6. L'uso dell'automobile di rappresentanza è riservato ai Direttore dell'ARCEA per finalità connesse all'espletamento del suo mandato e si estende all'intero arco della giornata in relazione alla programmazione e all'organizzazione degli impegni del medesimo. Questi può avvalersene, a tali fini, anche nel tragitto del e per la propria abitazione o domicilio.
7. E' consentito, altresì, al personale l'utilizzo per esigenze di servizio della predetta automobile, quando risulti inutilizzata e previa richiesta da eseguirsi mediante compilazione dell'apposito modulo.

#### **Art. 49 - Libretto di movimento**

1. Ogni mezzo facente parte del parco macchine è dotato di un apposito libretto di movimento conservato all'interno dell'autoveicolo in cui dovranno essere indicati, a cura dell'autista o

dell'utilizzatore, nel caso non si avvalga dell'autista:

- a) il nominativo dell'utilizzatore;
  - b) l'itinerario eseguito;
  - c) i chilometri percorsi;
  - d) l'ora della partenza;
  - e) l'ora del rientro.
2. L'autista e l'utilizzatore dovranno apporre, alla fine di ogni servizio, la loro firma in calce al foglio così compilato che sarà successivamente vistato dal Dirigente del competente Ufficio.
  3. I mezzi dell'ARCEA devono essere utilizzati nel rigoroso rispetto di quanto disposto dal vigente codice della strada, nonché dalle norme di tutela dei lavoratori.
  4. Qualora durante il viaggio si verificasse un incidente, l'utilizzatore dell'automezzo dovrà, ove possibile, far verbalizzare l'accaduto da un agente di PS. Dovrà inoltre darne immediata comunicazione all'economo che dovrà curare nei termini dovuti l'inoltro alla società assicuratrice della denuncia di sinistro. La denuncia va inoltrata seppure a titolo cautelativo, anche se si ritenga che la responsabilità del sinistro sia attribuibile alla controparte.

In caso di violazione delle norme del codice della strada, le relative sanzioni amministrative pecuniarie, saranno addebitate all'autista ovvero all'utilizzatore dell'automezzo autore della violazione.

### **ATTI AMMINISTRATIVI Art. 50 – Decreti**

1. Per assolvere alle proprie funzioni il Direttore adotta atti amministrativi che assumono la denominazione di "Decreto". Per la predisposizione di tali provvedimenti il Direttore si avvale dell'apposita "Struttura Ausiliaria della Direzione", alle dirette dipendenze del medesimo.
2. Su ogni proposta di provvedimento è necessario evidenziare, da parte del Responsabile dell'Ufficio Affari Amministrativi e contabili, se il predetto atto comporti o non comporti impegno di spesa a valere sul bilancio di funzionamento dell'Arcea. Qualora il provvedimento comporti impegno di spesa è richiesto il parere di regolarità contabile e copertura finanziaria reso dal Responsabile dell'Ufficio Affari Amministrativi e contabili; in assenza dello stesso, il parere di regolarità contabile e copertura finanziaria è reso dal Responsabile della Funzione Contabilità.<sup>5</sup>
3. I decreti sono registrati su apposito registro e repertoriati con numerazione progressiva.
4. I decreti si perfezionano con l'apposizione del numero e della data. La data suddetta costituisce la data di adozione degli atti che sono pubblicati all'Albo pretorio dell'ARCEA.
5. Avverso i decreti del Direttore Generale, fermo restando quanto previsto in materia di ricorsi amministrativi, può essere proposto ricorso alla Giunta Regionale, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione.

### **Art. 51 - Decreti proposti dai Dirigenti/Responsabili<sup>6</sup>**

1. I Dirigenti/Responsabili possono formulare proposte di Decreto di competenza del Direttore<sup>7</sup>.
2. La proposta di decreto è sottoscritta dal Dirigente/Responsabile della Struttura proponente ed è trasmessa con nota al Direttore. Tutte le proposte che comportino impegni di spesa a valere

<sup>5</sup> Comma modificato con Decreto n. 227 del 28 ottobre 2015

<sup>6</sup> Titolo modificato con Decreto n. 207 del 3 ottobre 2013

<sup>7</sup> Comma modificato con Decreto n. 207 del 3 ottobre 2013

sul bilancio di funzionamento dell'ARCEA devono recare il preventivo parere di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 50 del presente Regolamento e, nel caso in cui il decreto non comporti effetti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Agenzia, è necessario che venga data specifica attestazione in merito da parte del Dirigente/Responsabile della Struttura proponente<sup>8</sup>.

3. La Struttura Ausiliaria della Direzione provvede alla trasmissione di copia del decreto adottato dal Direttore alla struttura proponente.
4. I decreti sono pubblicati all'Albo Pretorio dell'ARCEA.

### **Art. 52 - Determinazioni dirigenziali**

1. Le Determinazioni dirigenziali sono registrate su apposito registro e repertorate con numerazione progressiva. Si perfezionano con l'apposizione del numero e della data. La data suddetta costituisce la data di adozione degli atti.
2. Gli atti di competenza dei responsabili delle strutture dirigenziali devono contenere i requisiti propri dell'atto amministrativo (indicazione della Struttura, le ragioni di fatto e di diritto che motivano l'atto, il dispositivo, la sottoscrizione, la data, ecc.) e vengono inviati alla competente Struttura che, apposto il visto di regolarità contabile, li restituisce al Dirigente della Struttura proponente. I Dirigenti delle Strutture, sono tenuti alla osservanza dei termini previsti da disposizioni di leggi statali e regionali per gli adempimenti di loro competenza concernenti i procedimenti amministrativi.
3. Le determinazioni dirigenziali divengono esecutive nei termini di legge e, di norma, non sono soggette ad avocazione. In caso di inadempimento da parte dei Dirigenti, il Direttore avoca a sé gli atti per particolari motivi di necessità e urgenza specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.
4. Laddove una funzione non sia chiaramente attribuita alla Struttura dirigenziale e alle strutture collegate, il Dirigente della Struttura interessata segnala la circostanza al Direttore per i provvedimenti di competenza.
5. Tutta la documentazione ai cui si fa riferimento nelle premesse e nel testo degli atti deliberativi è depositata presso la Struttura dirigenziale competente che ne curerà la conservazione nei modi di legge.
6. La proposta di determinazione è predisposta dal responsabile del procedimento che, se soggetto diverso dal responsabile di Struttura dirigenziale, la sottopone a quest'ultimo per l'adozione.
7. Le determinazioni sono numerate progressivamente per ogni anno solare per ogni singola Struttura dirigenziale.
8. Le determinazioni sono trasmesse al Direttore e sono pubblicate all'Albo pretorio dell'ARCEA.
9. Avverso le determinazioni adottate dai Dirigenti, fermo restando quanto previsto in materia di ricorsi amministrativi, può essere proposto ricorso al Direttore dell'ARCEA, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione. Avverso la decisione del Direttore è, altresì, esperibile ricorso alla Giunta Regionale, entro i successivi 30 giorni.
10. I provvedimenti di Autorizzazione dei pagamenti assumono la forma delle Determinazioni Dirigenziali e vengono iscritte nell'apposito Registro. Tali Determinazioni vengono assunte previa acquisizione del relativo nulla-osta finanziario rilasciato dalla competente Funzione

---

<sup>8</sup> Comma modificato con Decreto n. 207 del 3 ottobre 2013

“Contabilizzazione dei Pagamenti”<sup>9</sup>.

### **Art. 53 -Accesso agli atti amministrativi**

11. L’accesso agli atti amministrativi avviene nei modi e nelle forme previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; dal DPR n. 184/2006, nonché dalla Legge Regionale 4 settembre 2001, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni, a cui si rimanda espressamente

### **Art. 54 – Modalità di accesso**

1. L’accesso agli atti amministrativi può avvenire, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in via informale ovvero formale, in dipendenza del carattere della richiesta inoltrata dall’interessato.
2. La richiesta, indipendentemente dalla forma assunta, è, in ogni caso presentata alla struttura competente che provvede ad esaminarla e a dare riscontro, conformemente alla normativa di settore.
3. Il Dirigente competente individua i dipendenti, con qualifica non inferiore alla categoria D3, in grado di ricoprire il ruolo di Responsabile del procedimento di accesso.
4. Il Responsabile del procedimento di accesso, in particolare:
  - a) esamina le richieste avanzate dagli interessati e, in caso di esito positivo, ne accerta l’identità e, ove occorra, la sussistenza di poteri rappresentativi;
  - b) verifica l’esistenza dell’interesse personale e concreto connesso all’oggetto della richiesta;
  - c) fornisce la necessaria assistenza per l’individuazione dello specifico documento rispondente alle necessità del richiedente stesso
  - d) svolge gli altri compiti connessi al corretto esercizio del diritto di accesso.
5. Decorso inutilmente 30 giorni dalla presentazione della richiesta, l’istanza si intende rifiutata. In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito ovvero avverso il differimento dello stesso, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, nei modi di legge.
6. All’accoglimento della richiesta, la struttura mette a disposizione del richiedente la documentazione, garantendo la presenza di personale addetto.
7. L’esame dei documenti avviene presso l’ufficio indicato nell’atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, qualora se ne ravvisasse la necessità, di personale addetto.
8. E’ vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.
9. Il rilascio di copie è subordinato al pagamento del solo costo di riproduzione. Si applicano le tariffe stabilite dalla Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 19/2001.
10. La richiesta di accesso, presentata dalle pubbliche amministrazioni, deve essere sottoscritta dal rappresentante dell’Amministrazione o da un suo delegato. Le pubbliche Amministrazioni sono esonerate dal rimborso dei costi per il rilascio di copie

---

<sup>9</sup> Comma aggiunto con Decreto n. 139 dell’11 giugno 2013.

### **Art. 55 - Responsabile del procedimento**

1. La fase Istruttoria di ogni procedimento amministrativo fa capo al responsabile del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento è individuato solo ed esclusivamente nell'ambito della dotazione organica dell'ARCEA.
3. Il responsabile del procedimento è identificato nel Dirigente del Struttura competente per materia o in altro dipendente, individuato con determinazione del Dirigente competente, che provvederà a darne adeguata informativa al Direttore.
4. Il responsabile del Struttura può individuare in via generale e preventiva il responsabile del procedimento, ripartendo i procedimenti di competenza dell'unità operativa tra singoli dipendenti addetti, "*ratione materie*" o con altri criteri dal medesimo individuati.
5. In caso di mancata individuazione del responsabile del procedimento, esso si individua con il responsabile della Struttura.

### **Art. 56 - Polizze assicurative**

1. Il Direttore, in ottemperanza a quanto previsto dai CCNL del personale delle diverse categorie e delle qualifiche dirigenziali, stipula polizze assicurative di responsabilità civile per danni materiali e patrimoniali causati in conseguenza di fatti, atti ed omissioni connessi con l'espletamento delle mansioni affidate, con esclusione di quelli commessi con dolo o colpa grave.
2. Il Direttore stipula polizze per eventuali infortuni occorsi a terzi all'interno delle proprie strutture logistiche o dei propri mezzi di trasporto.
3. Dette polizze possono prevedere anche la copertura assicurativa degli oneri di assistenza legale, in ogni stato e grado del procedimento.
4. L'ARCEA inoltre, ai sensi dell'art. 38 del vigente CCNL per l'Area della dirigenza del comparto "Regioni e Autonomie Locali", riconosce ai Dirigenti che stipulano una polizza assicurativa civile a garanzia delle prestazioni lavorative svolte per conto dell'ARCEA un rimborso pari all'80% del premio pagato alla compagnia assicurativa. Detto contributo non può comunque eccedere il limite annuo di € 413,17.

### **Art. 57 - Collaborazioni professionali**

1. Per particolari prestazioni, ove non si rinvenivano ovvero non siano disponibili nell'organico dell'ARCEA le idonee figure professionali, è possibile il ricorso a collaborazioni e consulenze esterne per il conseguimento di specifici obiettivi, nei limiti delle vigenti disposizioni normative. La indisponibilità del personale interno viene attestata dal Dirigente della Struttura interessata.
2. Il Direttore, in ossequio delle norme statutarie può, altresì stipulare contratti di diritto privato e convenzioni per l'utilizzazione di risorse umane esterne.
3. Nell'ipotesi di cui ai commi precedente, tra l'ARCEA ed il soggetto individuato deve stipularsi apposito contratto/convenzione che, tra l'altro, fisserà:
  - a) il soggetto e la sua qualificazione;
  - b) l'oggetto-obiettivo da conseguire;
  - c) la durata della collaborazione;
  - d) il corrispettivo e i tempi di pagamento degli acconti e del saldo;
  - e) le modalità di espletamento della prestazione;

- f) le penalità per la mancata o tardiva esecuzione della prestazione e l'eventuale risoluzione della convenzione con la conseguente richiesta di risarcimento danni;
  - g) il soggetto dell'ARCEA competente a tenere i rapporti con il collaboratore esterno, da individuare nel Dirigente del Struttura interessata, ovvero nel Direttore se siano interessati più Strutture;
  - h) la possibilità di affiancare al collaboratore risorse umane e/o di consentire l'utilizzazione di risorse strumentali proprie dell'ARCEA.
- 4. La competenza in ordine alla decisione di ricorrere alle collaborazioni e alle consulenze di cui al presente articolo, così come l'individuazione del soggetto esterno, fa capo al Direttore.
  - 5. Il soggetto prescelto dovrà essere dotato di idonea professionalità rilevabile dal curriculum da acquisirsi obbligatoriamente agli atti e del quale dovrà darsi atto in delibera.

#### **Art. 58 - Forniture e servizi**

- 1. L'ARCEA provvede all'acquisto di beni e servizi secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia, nonché in attuazione di quanto stabilito dal presente Regolamento.
- 2. Il Direttore, con proprie disposizioni, stabilisce i procedimenti per lo svolgimento dell'attività contrattuale, in conformità con la Legge regionale di riferimento ed il D. Lgs. 157/1995 e il D. Lgs. 358/1992.

#### **Art. 59 - Norma di rinvio**

- 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali che disciplinano le specifiche materie di cui ai diversi Titoli del presente Regolamento.
- 2. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative e/o contrattuali modificative della disciplina dettata con il presente Regolamento.

### **ORDINAMENTO DEL PERSONALE**

#### **Art. 60 - Criteri generali di organizzazione**

- 1. L'organizzazione di ARCEA si conforma alle seguenti fonti normative e regolamentari:
  - Testo Unico sul pubblico impiego, D.lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
  - art. 12 comma 2 della L. R. 24/2002;
  - art. 28 della L.R. 13/2005;
  - L.R. 7/1996;
  - Legge istitutiva;
  - Regolamento (CE) 885/2006, con particolare riferimento alla ripartizione dei compiti fra le diverse strutture organizzative in esso contenute.
- 2. L'organizzazione funzionale è informata ai seguenti principi e criteri:
  - a) semplificazione e flessibilità anche mediante lo snellimento e l'informatizzazione dei procedimenti;
  - b) efficacia, efficienza interna ed esterna, economicità;
  - c) professionalità, flessibilità, responsabilizzazione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane;
  - d) fungibilità del personale presso i servizi e gli uffici presenti ;

- e) riservatezza e tutela dei dati anche mediante il ricorso a tecnologie avanzate.
- 3. L'organizzazione è funzionale alle esigenze delle attività e dei servizi gestiti ed ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali.
- 4. I servizi sono flessibili ed ordinati per materie secondo le funzioni dei compiti di cui al Reg. CE 865/2006.
- 5. Le funzioni sono aggregate per materie omogenee.

#### **Art. 61 - Qualifica di Dirigente**

1. Il personale dirigenziale dell'ARCEA è inquadrato nella qualifica unica di Dirigente, ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, del CCNLL del comparto "Regioni e Autonomie Locali", nonché della L. R. n. 7/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 62 - Caratteristiche della funzione dirigenziale**

1. L'attività dei Dirigenti, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di cui al precedente articolo, nonché della particolare attività cui L'Agenzia è preposta si informa ai seguenti principi:
  - a) managerialità;
  - b) professionalità;
  - c) fungibilità;
  - d) flessibilità;
  - e) economicità;
  - f) equità;
  - g) efficacia interna ed esterna.

Con particolare riguardo ai principi di cui ai punti a), b), c), e d), i Dirigenti dell'Ente garantiscono propensione e disponibilità alla rotazione delle funzioni interne quale requisito professionale necessario.

#### **Art. 63 - Competenze dei Dirigenti**

1. Secondo quanto previsto dal D.lgs. 165/2001, i Dirigenti dell'ARCEA svolgono funzioni di direzione, organizzazione e vigilanza dei servizi affidati alla loro responsabilità, nonché attività di studio, ricerca ed elaborazione complessa, iniziativa e decisione nel quadro delle direttive e delle disposizioni del Direttore.
2. I Dirigenti, per le rispettive posizioni funzionali, sono responsabili:
  - a) della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, in relazione agli obiettivi determinati dal Direttore;
  - b) del risultato relativo alle attività svolte dai servizi, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, nonché in ordine a tutte le attribuzioni ad essi conferite ed al personale loro affidato, nei limiti e secondo le attribuzioni di cui al D. Lgs. 165/2001, del CCNLL del comparto Regioni - EELL, nonché della L. R. 7/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, valgono, in quanto applicabili, le norme che disciplinano la dirigenza della Regione Calabria (L. R. 7/1996 e successive modifiche ed integrazioni).

**Art. 64 - Modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali**

1. Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene nel rispetto dei principi di cui alla L. R. 7/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Direttore attribuisce gli incarichi dirigenziali, per la cui durata si fa riferimento alla normativa nazionale e a decorrere dal giorno della comunicazione della presa di servizio.
3. Nell'assegnazione degli incarichi dirigenziali, Il Direttore terrà conto:
  - a) della natura dei programmi da realizzare;
  - b) delle attitudini del Dirigente;
  - c) dei requisiti e delle capacità professionali del Dirigente;
  - d) dei risultati in precedenza conseguiti.

Dovrà altresì aversi riguardo al criterio di rotazione degli incarichi, il quale varrà come principio di massima, cui potrà anche derogarsi motivatamente e tenuto conto del principio delle incompatibilità sancito dal Reg. CE 885/2006 e della L. R. 7/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il Dirigente mantiene comunque l'incarico sino al successivo affidamento ad altre funzioni ad esso attribuite.
5. Incarichi e funzioni di cui alla pianta organica dell'ARCEA, in caso di vacanza o prolungata assenza del titolare, possono essere assegnati ad altro personale dell'ARCEA di qualifica dirigenziale, fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

**Art. 65 - Competenze comuni ai Dirigenti**

1. I responsabili degli uffici e dei servizi esplicano attività di natura:

PROPOSITIVA tramite:

- a) proposte di atti di indirizzo politico-amministrativo per il perseguimento delle finalità proprie dell'ARCEA;
- b) proposte di decreti relativamente ad atti amministrativi di competenza del Direttore;
- c) proposte di modifica della dotazione di risorse umane ed economiche assegnate;

CONSULTIVA attraverso:

- d) relazioni, pareri, consulenze in genere. Qualora il soggetto competente ad esprimere il parere coincida con il soggetto proponente l'atto, si prescinde dall'acquisizione del parere in quanto assorbito dalla proposta;

PROGRAMMATICA E GESTIONALE:

- e) la definizione e gestione di piani, programmi e progetti in esecuzione degli indirizzi emanati dal Direttore, da attuarsi attraverso il corretto utilizzo delle risorse assegnate, ovvero la organizzazione delle risorse umane affidate e la individuazione degli incarichi di lavoro.

FORMATIVA attraverso:

- f) l'aggiornamento, la riqualificazione ed il perfezionamento professionale del personale, che sono assicurati prevedendo uno stanziamento nel bilancio di previsione annuale
- g) un idoneo e permanente percorso formativo, che L'ARCEA promuove eventualmente anche attraverso l'attivazione di forme di convenzionamento, e la pianificazione di attività formative finalizzate;

VALUTATIVA E DI CONTROLLO attraverso:

- h) la verifica e la valutazione delle attività svolte dal personale, da attuarsi da parte dei Dirigenti che in proposito informano almeno semestralmente il Direttore. Tale attività è conseguente alla declaratoria delle funzioni, compiti ed incarichi da affidare a tutto il personale, nonché agli obiettivi da perseguire.

#### **Art. 66 - Conferenza dei Dirigenti e dei funzionari**

1. Al fine di garantire il coordinamento delle attività, è istituita la conferenza dei Dirigenti, nonché dei responsabili di Posizioni organizzative.
2. la mobilità del personale tra i diversi servizi/strutture dirigenziali è disposta dal Direttore, sentiti i Dirigenti interessati e nel rispetto della normativa contrattuale vigente, tenuto conto di quanto disposto al successivo comma 3.
3. le risorse umane dell'ARCEA vengono assegnate alle diverse strutture dirigenziali in funzione:
  - a) degli obiettivi da perseguire;
  - b) del titolo di studio posseduto;
  - c) dell'eventuale iscrizione all'albo professionale o abilitazione all'esercizio di una professione;
  - d) della professionalità acquisita;
  - e) delle esigenze correlate alla particolare attività dell'ARCEA in corrispondenza delle quali la fungibilità delle risorse umane viene garantita da tutto il personale.

#### **Art.67 - Verifica dei risultati**

1. La valutazione dei responsabili delle strutture dirigenziali ha per oggetto le funzioni attribuite, gli obiettivi assegnati dal Direttore ed i risultati raggiunti.
2. La valutazione dei dirigenti è effettuata dal Direttore che può avvalersi di un apposito organo composto da tre esperti nelle materie oggetto dell'attività dell'Agenzia.

#### **Art.68 - Assegnazione e Dipendenza funzionale del personale**

1. I dipendenti sono assegnati ai Servizi, agli uffici o alla Direzione stessa, in dipendenza funzionale, con atto del Direttore.
2. La mobilità del personale tra i diversi servizi dirigenziali è disposta dal Direttore, e nel rispetto della normativa contrattuale vigente, tenuto conto di quanto disposto al successivo comma 3.
3. le risorse umane dell'ARCEA vengono assegnate ai diversi servizi ed uffici, in funzione:
  - degli obiettivi da conseguire;
  - del titolo di studio posseduto;
  - della sussistenza dei requisiti di cui all' art. 8 CCNL 31 marzo 1999, art. 10 del successivo CCNL 22 gennaio 2004, e successive modifiche ed integrazioni, ove richiesta;
  - della professionalità acquisita;
  - delle esigenze legate ai carichi di lavoro gravanti sulle diverse strutture a seconda delle scadenze determinate dalla normativa, nazionale, comunitaria e regionale.

#### **Art.69 - Incompatibilità del personale**

1. Al personale dell'ARCEA, fermo restando la normativa comunitaria, nazionale e regionale, è altresì fatto divieto:

- a) di acquisire e svolgere incarichi professionali e di qualsiasi natura da parte di soggetti privati relativamente ad opere o servizi che fruiscono o siano anche direttamente connessi ad aiuti comunitari e nazionali erogati dall'ARCEA;
- b) assumere cariche e svolgere compiti di collaborazione in organizzazioni di categoria, in Enti, in Patronati, nei Centri di Assistenza Agricola che abbiano direttamente o indirettamente rapporti con L'ARCEA

#### **Art.70 - Conferenza del personale**

1. Al fine di valorizzare la collaborazione e la responsabilizzazione del personale, Il Dirigente può convocare la conferenza del personale ad esso assegnato.
2. Nella conferenza vengono esaminate le attività programmate, le modalità ed i tempi per la loro realizzazione nonché la verifica dei risultati.

#### **Art.71 - Pianta organica**

1. Il Direttore, con proprio atto, adotta ogni modifica ed integrazione alla pianta organica, ritenuta necessaria al perseguimento degli obiettivi dell'O.P., qualora non comporti variazioni in aumento degli stanziamenti di bilancio.
2. Le modifiche sopra menzionate possono riguardare servizi/strutture nonché il loro accorpamento o scomposizione, collegamento ed indicazione di materie e funzioni di competenza.
3. Ogni altra struttura organizzativa, servizio o ufficio, che si renda necessario istituire per il buon funzionamento dell'Agenzia, è disciplinato di volta in volta dal Direttore con atto integrativo del presente regolamento, fermo restando quanto stabilito al comma 1 del presente articolo.
4. Il Direttore definisce il fabbisogno quali-quantitativo di personale dell'Agenzia, proponendolo alla Giunta regionale unitamente all'organigramma ed al conseguente fabbisogno finanziario per la gestione del personale, in sede di bilancio previsionale annuale e pluriennale, ai fini della relativa approvazione.
5. La struttura organizzativa è caratterizzata dalla flessibilità dei servizi e degli uffici, con la conseguente fungibilità delle unità lavorative. Il personale assegnato a ciascun ufficio o servizio potrà essere assegnato a diversa funzione in via temporanea o permanente, su disposizione del Direttore.

#### **Art. 72 - Posizioni organizzative**

1. Le posizioni organizzative (P.O.) consistono in posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e risultato, lo svolgimento di funzioni ed attività individuate in relazione ad esigenze di efficienza operativa dei procedimenti di competenza delle strutture apicali dell'Ente.
2. Il Direttore, in applicazione di quanto previsto dalla normativa contrattuale e nell'ambito degli indirizzi della Giunta regionale, provvede alla loro istituzione, denominazione ed al relativo collegamento funzionale, nonché al conferimento dei relativi incarichi di responsabilità, in applicazione di quanto previsto dalla normativa contrattuale e nell'ambito degli indirizzi della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni del CCNL del comparto Regioni – EELL (art. 8 CCNL 31 marzo 1999; art. 10 del successivo CCNL 22 gennaio 2004, e successive modifiche ed integrazioni).

#### **Art. 73 - Reclutamento del personale**

1. Il reclutamento del personale dell'ARCEA avviene:

- a) con contratto a tempo indeterminato, secondo le modalità di cui all'art. 35 D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme successive di cui al presente regolamento;
  - b) con contratto a tempo determinato, in conformità con quanto previsto dai CCNL del comparto Regioni - EELL e dalla normativa di settore;
  - c) con contratti di prestazione di lavoro temporaneo, consulenze professionali, e ogni altra tipologia contrattuale di lavoro flessibile prevista dalla normativa vigente.
2. Il Direttore, con particolare riferimento alla fase di primo impianto dell'Agenzia, ed avuto riguardo ai particolari requisiti professionali necessari all'interno dell'ARCEA, e comunque, in ogni caso in cui ritenga utile e necessario allo svolgimento dell'attività istituzionale, potrà procedere ad individuare e richiedere il comando, il distacco o il trasferimento dalla Regione Calabria, da Società partecipate, da altri Organismi Pagatori, Enti pubblici e/o Società, Enti e Istituzioni che perseguano anche interessi pubblici, di personale ritenuto in possesso di idonei requisiti di professionalità ed esperienza.

#### **Art. 74 - procedure concorsuali**

1. Il Direttore indice le procedure concorsuali di assunzione.
2. I bandi di concorso sono predisposti dalla struttura competente ed adottati con decreto.
3. I Bandi sono pubblicati sul BURC (Bollettino Ufficiale Regione Calabria).

#### **Art.75 - Procedure di preselezione**

1. il Direttore può disporre lo svolgimento di prove di preselezione, finalizzate ad individuare un numero di concorrenti tale che il rapporto tra questi ed i posti messi a concorso non sia superiore di 10 a 1. Detta possibilità deve essere esplicitamente prevista nel Bando di concorso.
2. La preselezione può essere svolta anche con l'ausilio di aziende specializzate sulla base di apposito capitolato che dovrà individuare la tipologia delle prove, mirata all'accertamento delle capacità professionali e/o delle attitudini dei concorrenti.
3. Sono ammessi a partecipare alle prove concorsuali i candidati che abbiano superato la soglia minima fissata e che si siano classificati nelle preselezioni in posizione utile rispetto alla quantificazione numerica definita dal Direttore, con la determinazione di cui al co. 1 del presente articolo. In caso di *ex aequo*, vengono ammessi a partecipare alle prove concorsuali tutti i candidati che abbiano riportato il medesimo punteggio dell'ultimo candidato collocato in posizione utile.

#### **Art. 76 – Nomina e composizione delle Commissioni giudicatrici di concorso<sup>10</sup>**

1. Il Direttore, con propri atti, nomina le commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dall'ARCEA.
2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da dirigenti o funzionari dell'Agenzia o di altre Amministrazioni pubbliche nonché da soggetti estranei alle medesime o docenti che posseggano i requisiti di competenza e professionalità nelle materie oggetto di esame. Il Presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza dell'ARCEA o di altra amministrazione pubblica che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi banditi.

---

<sup>10</sup> Articolo modificato con Decreto n. 31 del 24 aprile 2008. Ulteriormente modificato con Decreto n. 44 del 01 luglio 2009.

3. Salva motivata impossibilità, è riservato alle donne almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, da computare sommando i membri effettivi ed i membri aggregati.
4. Non possono rivestire la qualifica di componenti di commissioni di concorso gli organi di direzione politica dell'Amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali o dalle Associazioni Professionali.
5. Nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, le commissioni di concorso sono composte, di regola:
  - a) per i concorsi a dirigente, dal Direttore dell'ARCEA, ovvero, su individuazione dello stesso, da un soggetto esterno all'Ente in possesso dei requisiti di legge, con funzioni di Presidente e da due o più esperti nelle materie oggetto del concorso individuati con le modalità di cui al comma 2;
  - b) per concorsi fino alla categoria D, dal Direttore dell'ARCEA o, su individuazione dello stesso, da un dirigente dell'Agenzia, ovvero da un soggetto esterno all'Ente, in possesso dei requisiti di legge, con funzioni di Presidente e da due o più esperti nelle materie oggetto del concorso individuati con le modalità di cui al comma 2.
6. Tutti i membri delle commissioni giudicatrici, nominate secondo le disposizioni del presente Regolamento, dovranno possedere una qualifica e/o categoria (se dipendenti pubblici) ovvero un titolo di studio o professionale (se soggetti estranei all'Amministrazione pubblica) non inferiori rispetto a quelli previsti per i posti messi a concorso.
7. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Agenzia, con profilo professionale di categoria D.
8. Possono essere nominati, per materie specifiche, commissari aggregati, che prendono parte ai lavori della commissione con potere di giudizio e di valutazione limitatamente alle materie per le quali sono stati nominati.
9. All'atto della nomina, ovvero in qualsiasi momento successivo, la commissione potrà essere integrata da componenti supplenti, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, che interverranno nelle ipotesi di impedimento temporaneo dei componenti effettivi. Nel caso in cui l'impedimento sia di carattere definitivo, l'amministrazione dovrà procedere alla nomina di un nuovo membro effettivo.
10. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 9, resta salva in ogni caso la validità di tutte le operazioni precedentemente espletate e degli atti adottati.
11. Quando sia necessario per l'elevato numero di partecipanti, il presidente della commissione richiede al Direttore dell'ARCEA la nomina di uno o più addetti alla sorveglianza, a supporto durante lo svolgimento della/e prova/e scritta/e e/o pratica/che, che operino secondo le direttive impartite dalla commissione.
12. I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, continuano nell'incarico, salva la facoltà del Direttore di disporre la loro sostituzione.

#### **Art. 76/bis – Adempimenti della Commissione<sup>11</sup>**

1. La commissione osserva il seguente ordine dei lavori:

---

<sup>11</sup> Articolo aggiunto con Decreto n. 31 del 24 aprile 2008.

- a) presa visione dell'elenco dei partecipanti e sottoscrizione della dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra i componenti ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile;
  - b) esame del bando di concorso, delle norme vigenti in materia e delle norme regolamentari;
  - c) predisposizione di un calendario di massima delle prove concorsuali;
  - d) fissazione del termine di conclusione del procedimento concorsuale;
  - e) determinazione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli;
  - f) espletamento, correzione e valutazione delle prove previste dal bando;
  - g) valutazione dei titoli in caso di concorso per titoli ed esami, ai sensi e con le modalità di cui al bando di concorso;
  - h) formulazione della graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, ed invio degli atti al Direttore dell'ARCEA per l'approvazione.
2. Il segretario della commissione svolge funzioni certificatorie e di assistenza. Non partecipa alla fase formativa e di espressione dei giudizi tecnico-valutativi, che sono propri della commissione e non ha diritto di voto. E' responsabile della redazione dei verbali dei lavori nonché della conservazione di tutti gli atti relativi alla procedura, fino al termine della stessa.

#### **Art. 76/ter – Modalità di assunzione delle decisioni<sup>12</sup>**

1. La commissione giudicatrice deve operare al completo dei suoi componenti, in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti e ad ampio contenuto discrezionale. Per le attività in cui non vengono in rilievo momenti di espressione della volontà procedimentale dell'organo collegiale, in quanto meramente strumentali e materiali, è necessaria la presenza di almeno tre componenti della commissione.
2. I giudizi espressi dalla commissione esaminatrice, costituiscono espressione della sua volontà collegiale. Essa delibera a maggioranza ed in caso di parità di voti o di equivalenza di giudizio in sede di valutazione prevale il voto o il giudizio del Presidente della commissione.
3. Ogni componente della commissione, ove il bando non preveda diversamente, può esprimere un giudizio numerico derivante dalla divisione del punteggio massimo previsto per il numero dei componenti. I commissari hanno diritto di richiedere la verbalizzazione della posizione da loro espressa.
4. La commissione, alla prima riunione, per la valutazione di alcune competenze specifiche, su proposta del Presidente, potrà stabilire che la valutazione consista in un giudizio sintetico che determini conclusivamente l'idoneità o la non idoneità del candidato in relazione alla competenza specifica.
5. Il Presidente della commissione dirige e coordina l'attività dell'organo presieduto nonché intrattiene i rapporti tra l'Agenzia ed i candidati per quanto attiene le comunicazioni ufficiali relative al concorso.
6. I componenti e il Segretario sono tenuti a garantire la massima riservatezza sulle operazioni effettuate e sulle decisioni adottate.

---

<sup>12</sup> Articolo aggiunto con Decreto n. 31 del 24 aprile 2008.

### **Art. 76/quarter Compensi per i componenti delle Commissioni di concorso e per il personale addetto alla sorveglianza<sup>13</sup>**

1. Al Presidente, al Segretario ed ai commissari, sia appartenenti all'ARCEA che ad essa estranei, viene corrisposto un compenso stabilito nel Decreto di nomina. Ai componenti delle Commissioni non dipendenti dell'Agenzia residenti fuori dalla sede in cui si svolge il concorso spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, per come specificato nel Decreto di nomina.
2. Le aziende specializzate o i consulenti professionali cui si può fare ricorso per le preselezioni o in altre fasi del concorso per la sorveglianza, l'assistenza informatica ed altri servizi occorrenti, qualora non facciano parte della Commissione, vengono retribuiti in base ai contratti con gli stessi stipulati.

### **Art. 76/quinqies - Accesso agli atti della procedura concorsuale<sup>14</sup>**

1. A ciascun candidato è consentito l'accesso, mediante istanza formale e motivata, a tutti gli atti e documenti della procedura riguardante la propria posizione concorsuale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accesso e di tutela della riservatezza.
2. Durante lo svolgimento del concorso, l'accesso è differito sino al termine del procedimento stesso, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

### **Art. 77- Missioni<sup>15</sup>**

1. Tutte le missioni devono essere preventivamente autorizzate.
2. Nel caso dei Dirigenti la missione è autorizzata dal Direttore Generale.
3. Nel caso dei Funzionari e di altri dipendenti la missione è autorizzata dal Dirigente preposto all'Ufficio di appartenenza, ad eccezione dei Servizi alle dirette dipendenze del Direttore, per i quali lo stesso è competente a rilasciare l'apposita autorizzazione alla missione.
4. Nel caso del Direttore Generale, lo stesso ne darà preventivamente comunicazione all'Ufficio di Segreteria, che provvederà a darne formalmente atto. In caso di urgenza, tale presa d'atto avviene successivamente, entro 48 ore dalla data di inizio della missione.
5. Compiono missione e conseguentemente hanno diritto di ottenere il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, in conformità a quanto dispone il presente regolamento, i soggetti regolarmente autorizzati che, in ragione del loro mandato e/o funzione, si rechino fuori dall'ambito territoriale del Comune sede dell'Agenzia.  
A titolo esemplificativo, le missioni possono essere autorizzate:
  - a) per partecipare a convegni, riunioni, incontri, dibattiti, ecc. riguardanti gli organi o argomenti connessi alle materie di competenza dell'Agenzia;
  - b) per la partecipazione, in rappresentanza dell'Agenzia alle sedute di organi collegiali di altri Enti;
  - c) per lo svolgimento di incarichi speciali attribuiti ai sensi dello Statuto e del Regolamento;
  - d) per riunioni all'estero per questioni di competenza dell'Agenzia o la partecipazione a riunioni di associazioni nazionali e/o internazionali di cui sia membro la stessa.

<sup>13</sup> Articolo aggiunto con Decreto n. 31 del 24 aprile 2008.

<sup>14</sup> Articolo aggiunto con Decreto n. 31 del 24 aprile 2008.

<sup>15</sup> Articolo modificato con Decreto n. 39 del 04 giugno 2009.

6. Si definiscono missioni connesse al mandato quelle per le quali esiste un nesso diretto ed immediato tra la missione e gli interessi pubblici oggetto dell'attività dell'Agenzia.

### **Art. 78 – Spese di missione ammissibili<sup>16</sup>**

1. I soggetti regolarmente autorizzati allo svolgimento della missione ex art. 77, che si avvalgono della facoltà di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute, hanno diritto al rimborso delle spese di vitto e di alloggio, secondo la seguente tabella di riferimento

| <b>Qualifica</b> | <b>Viaggio aereo (Italia)</b> | <b>Viaggio in aereo (internaz.)</b> | <b>Viaggio in treno diurno</b> | <b>Viaggio in treno notturno</b>     | <b>Viaggio in nave</b> | <b>Categoria di Albergo</b> | <b>Limite di rimborso per 1 pasto</b> | <b>Limite di rimborso per i 2 pasti</b> |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dirigenti        | economy                       | economy                             | 1 classe                       | Posto letto in compartimento singolo | I classe               | 4 stelle                    | € 33,50                               | € 67,50                                 |
| Dipendenti       | economy                       | economy                             | 1 classe                       | Posto cuccetta I classe              | I classe               | 4 stelle                    | € 24,50                               | € 49,00                                 |

2. E' anche ammesso l'uso dei mezzi noleggiati, quando manchino servizi di linea, ovvero quando, per particolari necessità, si debba raggiungere rapidamente il luogo di destinazione.
3. L'uso dei taxi e dei mezzi noleggiati è comunque sempre ammesso per i collegamenti delle stazioni ferroviarie, delle autolinee ed aeroportuali e dalle stazioni di arrivo al luogo di missione (alberghi o uffici).
4. In ogni caso, il dipendente dovrà essere autorizzato, ai fini dell'effettuazione della missione, all'utilizzo del pertinente mezzo di trasporto e, nello specifico:
- all'uso del mezzo di servizio facente parte del parco-auto dell'Agenzia, se disponibile;
  - all'uso del mezzo di trasporto pubblico
5. I Dipendenti, preventivamente autorizzati allo svolgimento della missione ai sensi del precedente articolo 77, possono, eccezionalmente, essere autorizzati all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto solo quando ciò risulti per l'Ente più conveniente in termini economici o organizzativi e non risultino disponibili mezzi di servizio.
6. La richiesta di autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio deve essere adeguatamente motivata, con particolare riferimento ai profili di convenienza per l'Agenzia. Il Dirigente competente dovrà preventivamente verificare ed attestare la sussistenza dei presupposti che legittimino il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio.
7. Al personale adibito a funzioni ispettive e/o impegnato nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo, che sia stato preventivamente autorizzato all'uso del mezzo proprio, è possibile riconoscere un rimborso chilometrico corrispondente ad un quinto del costo di un litro di carburante per chilometro percorso, vigente al momento di effettuazione della missione. Lo stesso personale ha diritto al rimborso delle spese per pedaggi autostradali, parcheggi o custodia, purché preventivamente autorizzate, sostenute per l'effettuazione della trasferta e comprovate con ricevute fiscali o altro documento idoneo che rechi data e ora ricomprese in quella di durata della missione.

<sup>16</sup> Articolo modificato con Decreto n. 39 del 04 giugno 2009. Ulteriormente modificato con Decreto n. 331 del 28 novembre 2012.

8. Il personale impegnato in compiti diversi da quelli ispettivi, di verifica e controllo può essere autorizzato all'uso del mezzo proprio, nei limiti di quanto stabilito nel precedente comma 5, esclusivamente ai fini della relativa copertura assicurativa. In quest'ultimo caso, tuttavia, si riconoscono forme di ristoro corrispondenti ai costi che il dipendente autorizzato avrebbe sostenuto ove fosse ricorso ai trasporti pubblici.
9. Per il computo delle distanze ai fini della corresponsione dei rimborsi/ristori di cui ai commi precedenti occorre fare riferimento al criterio del "percorso più breve" con particolare riferimento ai tragitti ricompresi tra il luogo della missione e la sede di servizio, o la dimora abituale qualora più vicina.
10. Unitamente alla richiesta di autorizzazione ad effettuare la missione utilizzando, per tutto o parte del percorso, il mezzo di trasporto proprio, il soggetto interessato deve rilasciare anche:
  - dichiarazione con la quale solleva l'Agenzia da responsabilità per l'uso del mezzo proprio. In mancanza di tale dichiarazione, l'uso del mezzo proprio non è autorizzato e non si potrà procedere al relativo rimborso
  - dichiarazione relativa a: macchina in uso con indicazione di targa, marca, modello e anno di immatricolazione; estremi della polizza di responsabilità civile verso i terzi; regolare effettuazione delle periodiche revisioni del mezzo previste dalla legge
11. Qualora nell'espletamento della missione siano impegnati più dipendenti, dovrà prevedersi, ove possibile e salvo casi particolari da valutarsi di volta in volta da parte del Dirigente preposto o dal Direttore, l'utilizzo di un unico mezzo di trasporto, al fine di evitare duplicazione dei costi.
12. In nessun caso è consentito il trasporto di persone non autorizzate a bordo del mezzo di proprietà dell'Ente o del mezzo proprio utilizzato per ragioni di servizio.
13. Non è consentito il rimborso delle spese sostenute per sanzioni amministrative comminate per violazioni compiute con l'uso del mezzo proprio o del mezzo di servizio nel corso dei viaggi relativi alle missioni per conto dell'Agenzia.

#### **Art. 79 - Modalità di rimborso delle spese di missione<sup>17</sup>**

1. Il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo e per i due pasti, quantificato secondo quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 del precedente articolo 78, spetta per le missioni di durata superiore a 12 ore. Nel caso di missione di durata inferiore alle 8 ore, spetta il rimborso per il primo pasto. Il costo del pasto potrà essere aggiornato periodicamente con apposito provvedimento del Direttore.
2. Per la missione di durata superiore alle 24 ore, è data facoltà agli interessati di chiedere l'anticipazione di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di viaggio e ai 2/3 delle spese presunte.
3. A soddisfare la richiesta anticipazione si provvede con apposita determinazione dirigenziale.
4. Nessuna forma di indennità sostitutiva è prevista per il rimborso delle ulteriori spese effettivamente sostenute fatta eccezione per quella relativa all'uso del mezzo proprio.

#### **Art. 80 - Richiesta di liquidazione del rimborso spese di missione e documentazione a corredo<sup>18</sup>**

1. I soggetti preventivamente autorizzati hanno l'obbligo di rimettere al competente Ufficio la richiesta di liquidazione entro otto giorni dal compimento della missione. Al ricevimento della

<sup>17</sup> Articolo modificato con Decreto n. 39 del 04 giugno 2009.

<sup>18</sup> Articolo modificato con Decreto n. 39 del 04 giugno 2009.

reversale devono provvedere al versamento dei fondi dell'anticipazione non utilizzati. A corredo della richiesta di liquidazione deve essere allegata:

- a) Una dichiarazione sulla durata della missione;
  - b) La documentazione giustificativa delle spese ammesse al rimborso.
2. La documentazione inerente alle spese di viaggio effettivamente sostenute, necessaria per ottenere il rimborso, deve essere presentata in originale per i viaggi compiuti in treno, nave, aereo, servizi pubblici di linea, taxi e mezzi noleggiati.
  3. Per i percorsi compiuti con mezzi propri è necessaria ed indispensabile apposita dichiarazione sottoscritta dagli interessati in cui risultino indicate le date dei singoli viaggi compiuti ed i chilometri di volta in volta percorsi.

#### **Art. 81 - Lavoro straordinario**

1. Il compenso per lavoro straordinario sarà riconosciuto solo nel caso in cui l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata.
2. Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato, tranne che nel caso degli autisti per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo.

**Art. 82 – (Abrogato)<sup>19</sup>**

**Art. 83 – (Abrogato)<sup>20</sup>**

**Art. 84 – (Abrogato)<sup>21</sup>**

**Art. 85 – (Abrogato)<sup>22</sup>**

**Art. 86 – (Abrogato)<sup>23</sup>**

---

<sup>19</sup> Articolo abrogato con decreto n. 39 del 04 giugno 2009.

<sup>20</sup> Articolo abrogato con decreto n. 39 del 04 giugno 2009.

<sup>21</sup> Articolo abrogato con decreto n. 39 del 04 giugno 2009.

<sup>22</sup> Articolo abrogato con decreto n. 39 del 04 giugno 2009.

<sup>23</sup> Articolo abrogato con decreto n. 39 del 04 giugno 2009.